

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (17G00096) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2017, n. 82.

Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00100) Pag. 20

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 maggio 2017, n. 83.

Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00101) ... Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 15 maggio 2017.

Modifica al decreto 15 marzo 1979, relativo alla modifica e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano. (17A03898) Pag. 30



DECRETO 26 maggio 2017.

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 (ZSC) della regione biogeografica continentale e di una (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte. (17A03897) *Pag.* 31

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 26 maggio 2017.

Posticipo della data entro la quale è operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria. (17A03957) *Pag.* 34

DECRETO 5 giugno 2017.

Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale. (17A03956) *Pag.* 37

DECRETO 7 giugno 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni. (17A03991) *Pag.* 38

Ministero della salute

DECRETO 23 marzo 2017.

Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco. (17A03896) *Pag.* 39

DECRETO 7 giugno 2017.

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». (17A03988) *Pag.* 52

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 5 giugno 2017.

Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale. (17A03924) *Pag.* 53

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 11 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone Valpadana». (17A03857) *Pag.* 54

DECRETO 24 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale». (17A03856) *Pag.* 56

DECRETO 31 maggio 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Cuneo. (17A03883) *Pag.* 57

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 17 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Allevatori e produttori carni della Vallesina società cooperativa agricola in liquidazione», in Morro D'Alba e nomina del commissario liquidatore. (17A03879) *Pag.* 58

DECRETO 23 maggio 2017.

Cancellazione dal registro delle imprese di n. 360 società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Calabria e Lazio. (17A03895) *Pag.* 59

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jobaway società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore. (17A03889) *Pag.* 73

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. (17A03890) *Pag.* 74



Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 maggio 2017.

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"». (Ordinanza n. 26). (17A03925) Pag. 75

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 457). (17A03927) Pag. 77

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 962/2017). (17A03821) Pag. 79

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «NeoRecormon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 964/2017). (17A03823) Pag. 81

DETERMINA 24 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Motilium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 995/2017). (17A03880) Pag. 83

DETERMINA 24 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 997/2017). (17A03881) Pag. 84

DETERMINA 24 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Roactemra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 998/2017). (17A03882) Pag. 86

DETERMINA 29 maggio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Portrazza», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1009/2017). (17A03891) Pag. 87

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2015 - riparto della quota indistinta. (Delibera n. 27/2017). (17A03958) Pag. 89

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016 - riparto della quota indistinta. (Delibera n. 34/2017). (17A03959) Pag. 95

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Headzol» (17A03692) Pag. 101

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeplis» (17A03693) Pag. 101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terlipressina Acetato Ever Pharma» (17A03694) Pag. 102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palonosetron Cipla» (17A03695) Pag. 102



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Teva Italia» (17A03696) Pag. 103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia» (17A03697) Pag. 104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Tecnigen» (17A03822) Pag. 105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastum» (17A03892) Pag. 106

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triazolam Aurobindo». (17A03893) Pag. 106

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triene» (17A03894) Pag. 106

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP n. 5/2006. (17A03986) .. Pag. 106

Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato articolo 113, comma 1. (17A03987) Pag. 107

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Finocchio-
na». (17A03855) Pag. 107

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2016, recante: «Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese». (17A03899) Pag. 110



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 maggio 2017, n. 81.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di remissione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 6.

Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

Art. 8.

Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo non-



ché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 9.

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 10.

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che



ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di ser-

vizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Indennità di maternità

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del



lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 15.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Art. 16.

Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito

di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di welfare;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

Capo II LAVORO AGILE

Art. 18.

Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro su-



bordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20.

Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Art. 21.

Potere di controllo e disciplinare

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22.

Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 23.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi



connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 24.

Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente



articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2233):

Presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI), in data 8 febbraio 2016.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 17 febbraio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 febbraio 2016; il 1º, 8, 9, 15, 16 marzo 2016; il 25 maggio 2016; il 7, 8, 21, 22, 28 e 30 giugno 2016; il 12, 13, 26 e 27 luglio 2016.

Esaminato in aula il 17 febbraio 2016; il 27 luglio 2016; il 26 ottobre 2016, il 2 novembre 2016 e approvato, con modificazioni, il 3 novembre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 4135):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 novembre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 dicembre 2016; il 18, 24, 25 e 31 gennaio 2017; il 7, 8, 14, 16, 21, 23, 28 febbraio 2017; il 2 marzo 2017.

Esaminato in aula il 6, 7, 8 marzo 2017 e approvato, con modificazioni, il 9 marzo 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 2233-B):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 16 marzo 2017, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

ro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 21, 22 e 29 marzo 2017; il 5 aprile 2017.

Esaminato in aula il 2, 9 maggio 2017 e approvato definitivamente il 10 maggio 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 2222 del codice civile:

«Art. 2222 (*Contratto d'opera*). — Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.»

— Si riporta l'art. 2083 del codice civile:

«Art. 2083 (*Piccoli imprenditori*). — Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.»

Note all'art. 2:

— Il testo del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2002, n. 249.

— Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione* (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.»

Note all'art. 3:

— Si riporta l'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive):

«Art. 9 (*Abuso di dipendenza economica*). — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.



2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.

Note all'art. 4:

— Il testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario.

Note all'art. 6:

— Si riporta l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):

«Art. 2 (Armonizzazione). — 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.»

— Si riporta l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 8, comma 8, della presente legge:

«Art. 1. — 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dà diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul con-

tributo previsto dall'art. 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

— Si riporta l'art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici). — 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

— Si riporta l'art. 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995:

«Art. 2 (Armonizzazione). — (Omissis).

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinato al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.»

— Si riporta l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità). — 16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale.»

Note all'art. 7:

— Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificata dalla presente legge:

«Art. 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL). — 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'art. 1, comma 7, lettera a), della legge



n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accrescimento di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutatosi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutatosi sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'art. 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e suc-

cessive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

13. I soggetti di cui all'art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'art. 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'ali-quota contributiva pari allo 0,51 per cento.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico



delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente legge:

«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo [Testo post riforma 2004]). — 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.»

— Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997, si vedano le note all'art. 6.

— Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002 (Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335):

«Art. 4 (Misura dell'indennità e modalità di erogazione). — 1. L'indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.

4. Nel caso in cui l'anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.

5. L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.

6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.

7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.»

— Per il testo dell'art. 1, comma 788, della citata legge n. 296 del 2006, si vedano le note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 54, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si vedano le note all'art. 8.

Note all'art. 10:

— Si riportano gli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

«Art. 4 (Pubblicità delle associazioni professionali). — 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.»

«Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). — 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- atto costitutivo e statuto;
- precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa dell'associazione;
- requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.»

— Si riporta l'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):

«Art. 6 (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469). — 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e for-



mativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1.».

Note all'art. 12:

— Il testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario.

— Si riporta l'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):

«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). — (Omissis).

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1).

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico



o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-*quiquies*. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta».

— Si riporta l'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici). — 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorponabili si intendono i lavori come definiti all'art. 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'art. 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorponabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorponati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorponate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta

e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica sogget-



tiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara».

Note all'art. 13:

— Si riporta l'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dalla presente legge:

«Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). — 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

Note all'art. 14:

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001:

«Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo - legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10). — 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3».

Note all'art. 15:

— Si riporta l'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

— Si riporta l'art. 634, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 634 (Prova scritta). — Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».

Note all'art. 16:

— Si riportano gli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-



te del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

«Art. 9 (Funzioni). — (Omissis).

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta l'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). — 1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'amministrazione, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'art. 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

b) al comma 3, le parole: “anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa” sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali”.

6. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale”.

7. All'art. 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e limitato a casi o esigenze eccezionali”.

Note all'art. 19:

— Si riporta l'art. 1 della citata legge n. 68 del 1999:

«Art. 1 (Collocamento dei disabili). — 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non



superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.»

Note all'art. 20:

— Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»

Note all'art. 21:

— Si riporta l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). — 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede

centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

Note all'art. 23:

— Si riporta l'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale):

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). — 1.

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

3.

4.

5.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.



7.

8.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario.

Note all'art. 24:

— Il testo della della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.

Note all'art. 25:

— Si riporta l'art. 1, comma 204, della citata legge n. 208 del 2015:

«204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.»

— Si riporta l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e delle competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinq*ues del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinq*ues del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

— Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). — 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005";

c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle



maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2001):

«Art. 118 (Interventi in materia di formazione professionale non-ché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordati tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazio-

nale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omissso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.



11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

— Si riporta l'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

— Si riporta l'art. 17, commi da 12 a 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). — (Omissis).

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 1 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). — (Omissis).

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

17G00096



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2017, n. 82.

Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), in materia di erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recanti misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere alla misura di ristoro semplificata, è prevista la possibilità alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i pareri della Commissione 6^a Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in data 14 febbraio 2017 e della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati in data 16 febbraio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all'articolo 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per:

a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) Fondo di solidarietà: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera c);

e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito Camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3.

Criteri e modalità di nomina degli arbitri

1. Il Collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da



due componenti scelti, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità. A ogni collegio è assegnato un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.

2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

Modalità di funzionamento dei collegi arbitrali

1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici nel rispetto di quelli stabiliti dalla Camera arbitrale ai sensi del comma 2.

2. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, la Camera arbitrale disciplina, altresì, i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

Art. 5.

Sede dei collegi arbitrali

1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.

Art. 6.

Copertura dei costi del procedimento

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2017

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O.:

«Art. 1 (*Omissis*). — 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

857. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;



b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.

858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.

859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.

860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

861. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.

(Omissis).

— Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 273 del 23 novembre 2015, non è stato convertito in legge.

— Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2016.

— Si riportano gli articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016:

«Art. 8 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "investitore": la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) "Banca in liquidazione" o "Banca": la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

c) "Nuova Banca": la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Nuova Banca delle Marche S.p.A., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) "Fondo di solidarietà": il Fondo istituito dall'art. 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) "Fondo": il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) "prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati":

la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizio o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) "MTS": il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.).

«Art. 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta). — 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;



b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnare copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 59 del 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento dell'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 91 del 19 aprile 2016, S.O.

— Si riporta l'art. 210 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari). — 1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'art. 212.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'art. 815 del codice di procedura civile.

12. Per le ipotesi di cui all'art. 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitri in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998, S.O.

17G00100



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2017, n. 83.

Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, commi da 855 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 857, lettera d) della legge di stabilità 2016, che elenca, tra le materie oggetto di definizione con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, «le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale»;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, che prevedono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere a tale misura di ristoro semplificata, è prevista la possibilità alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerata la necessità di disciplinare la suddetta procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2017;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà mediante il ricorso alla procedura arbitrale, le modalità e i termini per la presentazione delle relative istanze di erogazione delle prestazioni e i criteri di quantificazione delle prestazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e conformemente, per le definizioni di cui alle lettere da a) a f), all'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;

d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855 della legge di stabilità per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;



g) «procedura arbitrale»: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

h) «Camera arbitrale»: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) «Collegio arbitrale»: i collegi arbitrali individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

l) codice ISIN: codice internazionale che identifica gli strumenti finanziari («International Securities Identification Number»), attribuito in Italia dalla Banca d'Italia.

Art. 3.

Accesso al Fondo di solidarietà tramite procedura arbitrale

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, gli investitori che intendono accedere, ai sensi del medesimo comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, alle risorse del Fondo di solidarietà possono ricorrere al collegio arbitrale, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

2. L'accesso, tramite la procedura arbitrale, al Fondo di solidarietà e le relative prestazioni costituiscono modalità di ristoro del pregiudizio subito dall'investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

3. Il Fondo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, nelle forme dell'offerta al pubblico, la facoltà di determinazione della prestazione di cui al comma 2 mediante arbitrato. Assicura, a tal fine, adeguate forme di pubblicità dell'offerta.

4. Il ricorso è redatto avvalendosi esclusivamente di apposito modulo reso disponibile nel sito internet istituzionale della Camera arbitrale ed è presentato in via telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, a scelta del ricorrente, su supporto cartaceo al Collegio arbitrale individuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il ricorso deve contenere:

a) il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione tramite la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati di proprietà, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto della proprietà, dell'eventuale corrispet-

tivo pagato, degli eventuali oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e del codice ISIN;

d) l'importo del ristoro domandato.

5. L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie ed espone le circostanze rilevanti a fondamento della pretesa, nonché allega ad esso i seguenti documenti, secondo le modalità specificate nell'apposito modulo di cui al comma 4:

a) il contratto quadro relativo ai servizi d'investimento nella prestazione dei quali sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore gli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di negoziazione;

c) l'attestazione degli ordini eseguiti;

d) gli altri atti e documenti rilevanti per la domanda, tra i quali, ove posseduti:

il documento sui rischi generali dell'investimento;

la scheda prodotto o altra documentazione informativa relativa ai predetti strumenti finanziari;

i rendiconti periodici.

6. Quando l'investitore non dispone, neanche in copia, di uno o più degli atti e documenti di cui al comma 5, ne fa espressa menzione nel ricorso, specificando se essi non sono stati sottoscritti dall'investitore medesimo o se non ne ha ricevuto copia dalla Banca in liquidazione, ovvero se ne ha perduto la disponibilità. In tali casi gli atti sono trasmessi dalla Banca che ne è in possesso.

7. La presentazione del ricorso al Collegio arbitrale vale quale accettazione irrevocabile dell'offerta di determinazione arbitrale della prestazione, formulata ai sensi del comma 3.

8. Il procedimento arbitrale è gratuito per le parti.

9. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Art. 4.

Modalità di accesso al fondo tramite procedura arbitrale

1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data dell'offerta di cui all'articolo 3, comma 3. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, resta salva la facoltà di proporre dinanzi all'autorità giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. La proposizione di tale azione è causa di improcedibilità del ricorso di cui al comma 1. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del Fondo.



3. La presentazione del ricorso avviene secondo le modalità indicate nel modulo di cui al comma 4 dell'articolo 3, e per posta elettronica certificata se il ricorrente si avvale dell'assistenza di soggetto abilitato ovvero di associazione di tutela dei consumatori o dei risparmiatori.

Art. 5.

Acquisizione di informazioni ed esercizio della difesa

1. Il Fondo, ricevuta comunicazione da parte del collegio arbitrale della presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, chiede senza ritardo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche interessate le informazioni necessarie e i documenti rilevanti per l'esercizio della difesa, inclusi gli atti relativi concernenti l'adeguatezza dei profili assegnati alla clientela e ai ricorrenti in particolare, rispetto ai rischi inerenti i titoli interessati. Le Nuove Banche hanno facoltà di produrre autonomamente informazioni e documenti rilevanti per l'esercizio della difesa.

2. In capo alle Banche in liquidazione e alle Nuove Banche grava un dovere di leale collaborazione verso il Fondo. La trasmissione delle informazioni e dei documenti deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ogni ingiustificata omissione di informazioni o documenti può essere valutata nei confronti del Fondo, nell'ambito del procedimento arbitrale, come argomento di prova dell'esistenza di una violazione.

3. Il Fondo può depositare memoria, unitamente ai documenti acquisiti ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso di cui al comma 4.

4. La Banca in liquidazione riceve dal Collegio arbitrale tempestiva comunicazione del ricorso proposto dall'investitore e può presentare atto di intervento entro 20 giorni e depositare memorie e documenti ritenuti rilevanti per la definizione della controversia. In tal caso, l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati contenuto nel lodo è efficace anche contro la Banca in liquidazione intervenuta.

Art. 6.

Trattazione e definizione del procedimento arbitrale

1. Nel corso del procedimento arbitrale è assicurato il contraddittorio. Se il Collegio non delibera sul merito della controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza misure per la trattazione e l'eventuale istruzione dell'affare secondo le modalità che ritiene più opportune ai fini del più sollecito svolgimento della procedura.

2. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenti-

cità. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni. Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione né a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessità di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pronuncia lodo non soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, con il quale determina la prestazione liquidandone l'ammontare. In caso di determinazione favorevole, il Fondo dà immediata esecuzione al lodo. Il lodo dev'essere pronunciato anche quando le parti convengono espressamente sul contenuto della prestazione dovuta.

4. Il lodo è pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione al Collegio arbitrale del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da quello adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.

Art. 7.

Criteri di quantificazione delle prestazioni

1. L'accertamento, all'esito del procedimento arbitrale, della ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, comporta il riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente nella misura ritenuta congrua dal Collegio arbitrale sulla base di una valutazione del caso concreto, fino ad un massimo corrispondente all'intera perdita subita dall'investitore al netto di oneri, spese e differenziale di rendimento, ai sensi del comma 2.

2. Fermo quanto previsto nel comma precedente, la liquidazione della prestazione avviene a norma dell'articolo 2056, primo comma del codice civile, determinando l'importo al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto della proprietà degli strumenti finanziari subordinati nonché della differenza, se positiva, tra il rendimento di tali strumenti finanziari percepito dall'investitore e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure in luogo di quest'ultimo il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.



Art. 8.

Esclusività della procedura

1. Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del Fondo, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2017

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

*Il Ministro
della giustizia*
ORLANDO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 827

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. — 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4 — 4-ter (Omissis).».

— Si riporta l'art. 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016):

«Art. 1. — 855. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.»

«856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo

interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»

«857. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.».

«858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.».

«859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.».

«860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.».

«861. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.».

— Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 273 del 23 novembre 2015, non è stato convertito in legge.

— Si riportano gli articoli 8, 9 e 10, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2016:

«Art. 8 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'art. 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;



d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall'art. 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;

e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d);

f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;

g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A..

«Art. 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta). — 1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;

b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b)

3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;

b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati per l'interpolazione è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.

5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), è calcolato moltiplicando tra loro:

a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;

b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;

c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è

gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.

7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:

a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;

b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;

c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:

a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;

b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;

c) attestazione degli ordini eseguiti;

d);

e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnare copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.

9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarietà e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

«Art. 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme). — 1. All'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 856 è sostituito dal seguente: "856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ";

b) al comma 857, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". ».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 59 del 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 855, della citata legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 1, comma 5, e 25-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 1 (Definizioni). — 1. - 4. (Omissis).

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;



c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

5-bis - 6-quater (Omissis).

«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). — 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. L'IVASS e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».

— Per il testo dell'art. 1, commi da 857 a 860, della citata legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

«Art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari). — 1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'art. 212.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonché al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.

10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'art. 815 del codice di procedura civile.

12. Per le ipotesi di cui all'art. 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitri in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti».

— Per il testo dell'art. 1, comma 859, della citata legge n. 208 del 2015, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 10 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016 è riportato nelle note alle premesse.

— Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 6:

— Il riferimento al testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 è riportato nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 825 del codice di procedura civile:

«c.p.c. art. 825. Deposito del lodo.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe



soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'art. 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

— Il testo del comma 859 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015 è riportato nelle note alle premesse.

Il Libro IV (Dei procedimenti speciali), Titolo VIII (Dell'arbitrato) del codice di procedura civile comprende gli articoli da 806 a 840.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice civile:

«c.c. art. 2056. Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016 è riportato nelle note alle premesse.

17G00101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2017.

Modifica al decreto 15 marzo 1979, relativo alla modifica e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953 n. 959, recante «Norme modificative del testo unico delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici»;

Visto il decreto ministeriale LL.PP. del 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959, tra gli altri il Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, come indicato nella corografia in scala 1.100.000, facente parte integrante del citato decreto, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1954;

Visto il decreto ministeriale LL.PP. n. 1679 del 15 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 maggio 1979, con allegata la corografia, in scala 1.100.000, facente parte integrante del decreto, vistata in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale è stato integrato e modificato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n. 959 e 30 dicembre 1959 n. 1254, il predetto decreto ministeriale del 14 dicembre 1954;

Visto l'art. 1, comma 137 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha esteso i sovra-canonici idroelettrici,

previsti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 959 del 27 dicembre 1953, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media annua, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato;

Considerato che, nel corso dell'attività di ricognizione e verifica del decreto ministeriale sopracitato, rispetto alla corografia allegata, facente parte integrante del decreto medesimo, sono stati rilevati alcuni errori nell'elenco dei comuni facenti parte del BIM medesimo, di seguito specificati:

a) l'inserimento dei Comuni di S. Apollinare e Pignataro, pur non avendo gli stessi alcuna porzione del proprio territorio ricadente all'interno dei confini del BIM medesimo;

b) l'esclusione dei Comuni di Posta Fibreno e SS. Cosma e Damiano, pur avendo essi una porzione del proprio territorio situata all'interno del BIM stesso;

Considerata la conseguente necessità di rettificare l'art. 2, recante l'elenco dei comuni, del citato decreto ministeriale LL.PP. n. 1679 del 15 marzo 1979;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale LL.PP. n. 1679 del 15 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

Art. 2) I Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) Provincia di Caserta, Comune di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Montelungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca.



B) Provincia di Frosinone, Comune di: Acquafredda, Acuto, Alatri, Alvito, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casavieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Castro dei Volsci, Ceccano, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, Corero Ausonio, Esperia, Ferentino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Roccasecca, S. Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Andrea, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore nel Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Supino, Terelle, Torre Caietani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

C) Provincia di Isernia, Comune di: Conca Casale, Sesto Campano.

D) Provincia di L'Aquila, Comune di: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, Scurcola Marsicana, San Vincenzo Valle Roveto, Trasacco, Villavallelonga.

E) Provincia di Latina, Comune di: Campodimele, Castelforte, Itri, Formia, Lenola, Roccamassima, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano.

F) Provincia di Roma, Comune di: Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Gorga, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Vito Romano, Segni, Velletri.

Art. 2.

La corografia ufficiale, che costituisce parte integrante del decreto, è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

DECRETO 26 maggio 2017.

Designazione di 9 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 13 (ZSC) della regione biogeografica continentale e di una (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2016/2334/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;



Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

Viste le «Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con le deliberazioni della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409, modificata con deliberazione del 29 settembre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte, elencate nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del presente decreto, con le quali sono stati approvate le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina, continentale e mediterranea;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare, l'allineamento fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 23 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Piemonte con lettera a firma Presidente della Giunta regionale del Piemonte prot. n. 9824 PRE del 9 maggio 2017;



Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 9 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1110021	Laghi di Ivrea	1599	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1110057	Serra di Ivrea	4572	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1110080	Val Troncea	10130	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1110081	Monte Musiné e Laghi di Caselette	1524	DGR 30-4238 del 21/11/2016
B	IT1120003	Monte Fenera	3348	
B	IT1140003	Campello Monti	548	
B	IT1160021	Gruppo del Tenibres	5450	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda	530	
B	IT1160024	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac	1834	DGR 6-4583 del 23/01/2017

2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti 13 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1110022	Stagno di Oulx	84	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1120014	Garzaia del Rio Druma	128	DGR 6-4583 del 23/01/2017
B	IT1120016	Laghetto di Sant'Agostino	21	DGR 30-4238 del 21/11/2016
C	IT1140001	Fondo Toce	361	DGR 53-4420 del 19/12/2016
C	IT1150001	Valle del Ticino	6597	
B	IT1150002	Lagoni di Mercurago	472	DGR 6-4583 del 23/01/2017
C	IT1150003	Palude di Casalbeltrame	651	
B	IT1160010	Bosco del Merlino	354	DGR 30-4238 del 21/11/2016
B	IT1160029	Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba	17	DGR 6-4583 del 23/01/2017
C	IT1160036	Stura di Demonte	1174	
C	IT1180004	Greto dello Scrivia	2241	DGR 53-4420 del 19/12/2016
B	IT1180010	Langhe di Spigno Monferrato	2512	
B	IT1180017	Bacino del Rio Miserie	2094	

3. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea il seguente sito insistente nel territorio della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione delle misure di conservazione
B	IT1160007	Sorgenti del Belbo	474	DGR 53-4420 del 19/12/2016



4. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1, 2 e 3 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, oltre quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modifiche ed integrazioni, già operativi.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede all'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. La Regione provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra

citare misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Piemonte e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: GALLETTI

17A03897

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2017.

Posticipo della data entro la quale è operata la soppressione in via definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;



Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ...» le «... gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;

Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilità ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2017;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la soppressione, è riportata nell'allegato 2 del medesimo decreto;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione e che, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, in base al quale le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentite le amministrazioni interessate che, con apposite comunicazioni inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, hanno fatto richiesta di un periodo di tempo ulteriore, in particolare per l'accertamento dell'importo delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;

Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della data entro la quale operare la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria

1. Per le gestioni di tesoreria di cui all'elenco allegato, la data entro la quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 richiamato nelle premesse, è operata la soppressione in via definitiva è posticipata al 30 settembre 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2017

Il Ministro: PADOAN



ALLEGATO

Elenco delle gestioni di tesoreria per le quali la data entro la quale è operata la soppressione è posticipata al 30 settembre 2017

Amministrazione di riferimento	Tipologia di gestione	Conto di Tesoreria	Data di soppressione
Ministero della Difesa	CS - Contabilità Speciale	0005443 - FONDO CASA DEL MINISTERO DELLA DIFESA	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020103 - EDIL RESIDENZ.CONTRIBUTI STATO	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020107 - ANTIC FINANZ AI COMUNI L.784.80	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020108 - CONT INTERESSI COMUNI L.784.80	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020109 - FONDO INTERV.L.526-82 ART.56	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020112 - URBANIZZAZ AREE L.94.82 ART.3	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020114 - EDILIZIA ABITATIVA STR.L.94.82 AT.2	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020115 - ART.21 - COMMA 1 L.130-83	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020118 - FERROVIE IN CONCESSIONE L.910.86	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020119 - FONDO EX AGENSUD L.64-86	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0020124 - METANO C.C.L.73.98 ARTT.2-4-6	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022023 - MED.CENTR.L.317-91-ART.31	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022025 - MED.CENTR. L.35-95 ART.3 BIS	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0022026 - SVILUPPO ITALIA SPA F. ROT.	30 settembre 2017
Ministero dell'Economia e delle Finanze	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0023635 - BNL SPA EX COOPER CREDITO	30 settembre 2017
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	CC - Conti correnti presso Tesoreria Centrale	0023511 - FONDO CENTR CRED PESCH.L.41-82	30 settembre 2017



DECRETO 5 giugno 2017.

Rideterminazione del livello del fabbisogno sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime; da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno e che ha previsto che, fermo restando il predetto concorso complessivo, il contributo di ciascuna Autonomia speciale sia determinato previa intesa con ciascuna delle stesse;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. atti n. 21/CSR) attuativa del citato art. 1, comma 680, che ha disposto, nell'ambito del complessivo contributo di finanza pubblica di cui al medesimo art. 1, comma 680, che la quota a carico del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

Considerato che ai fini della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli effetti in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con la citata Intesa dell'11 febbraio 2016 si è provveduto a rideterminare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al valore di 113.063 milioni di euro per l'anno 2017 e 114.998 per l'anno 2018 e contestualmente a prevedere che il Governo e le autonomie speciali si impegnassero a sottoscrivere, entro il successivo 15 marzo 2016, specifiche Intese dirette a definire il contributo di propria spettanza;

Considerato che la medesima Intesa dell'11 febbraio 2016 dispone, altresì, che decorso il termine del 15 marzo 2016, in relazione alle Intese sottoscritte, il livello del fabbisogno sanitario nazionale e, conseguentemente, il livello della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale nei confronti della Regione Siciliana, vengano

ridotti, ove necessario, al fine di assicurare in ogni caso gli effetti per la finanza pubblica pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

Visto che il suddetto termine del 15 marzo 2016 è decorso senza che siano state raggiunte le citate Intese tra il Governo e le autonomie speciali;

Considerato che la richiamata Intesa dell'11 febbraio 2016 prevede, altresì, che la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle regioni a statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale e che, in caso di mancato accordo, la copertura di 3.500 milioni per l'anno 2017 e di 5.000 milioni per l'anno 2018, si conseguirà con un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario;

Considerato, tuttavia, che l'art. 1, comma 394, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha riaperto i termini per il raggiungimento delle Intese tra il Governo e le autonomie speciali di cui all'Intesa dell'11 febbraio 2016, disponendo la possibilità di pervenire a tali accordi entro il 31 gennaio 2017;

Visto lo stesso art. 1, comma 394, il quale prevede che decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario;

Vista la nota prot. n. 846 del 27 gennaio 2017 con la quale il Ministro della salute ha rappresentato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Ministro dell'economia e delle finanze il sopravvenire del termine del 31 gennaio 2017 e ha chiesto la sollecitata attivazione delle procedure per la sottoscrizione dei richiamati accordi;

Visti gli schemi di accordo trasmessi con note del 31 gennaio 2017 a ciascuna autonomia speciale dal Ministro per gli affari regionali, diretti ad assicurare il contributo alla manovra di finanza pubblica da parte delle medesime autonomie speciali, come previsto dall'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 394 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la nota prot. n. 721 del 1° febbraio 2017 con la quale la Regione autonoma della Sardegna rappresenta «di negare l'intesa allo schema di accordo e preannunciare la tutela, in ogni opportuna sede, contro ogni atto o provvedimento lesivo del diritto costituzionale alla propria autonomia economico-finanziaria»;



Viste, altresì, la nota prot. n. A001/58965 del 1° febbraio 2017 e la nota del 2 febbraio 2017 con le quali rispettivamente la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano esprimono «la più assoluta contrarietà alla sottoscrizione della proposta di Accordo»;

Vista, inoltre, la nota prot. n. 7344 del 16 febbraio 2017 con la quale la Regione Siciliana rappresenta che «per ragioni di natura meramente finanziaria non può sostenere l'ulteriore onere posto a carico in termini di concorso di finanza pubblica»;

Preso atto del mancato riscontro delle altre autonomie speciali in merito ai contenuti dello schema di Accordo trasmesso con le sovra richiamate note del 31 gennaio 2017 dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Considerato che il predetto termine del 31 gennaio 2017 è decorso senza che siano stati sottoscritti accordi tra il Governo e le autonomie speciali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come previsti dall'Intesa dell'11 febbraio 2016, nonché dall'art. 1, comma 394, della legge n. 232/2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2017 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 423 milioni di euro.

2. A decorrere dall'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 604 milioni di euro.

3. La riduzione di cui ai punti 1 e 2 è effettuata sulla base delle quote di accesso regionali, risultanti dalla Tabella B dell'Intesa sancita in Conferenza Stato - regioni 14 aprile 2016 (rep. atti n. 62/CSR) concernente il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, al fine di garantire effetti positivi per la finanza pubblica complessivamente pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2017

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Il Ministro della salute
LORENZIN

17A03956

DECRETO 7 giugno 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 42667 del 24 maggio 2017, che ha disposto per il 31 maggio 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 42667 del 24 maggio 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantatre giorni è risultato pari a -0,358%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,182.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,606% e a 0,640%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2017

*p. Il direttore generale
del Tesoro*
CANNATA

17A03991



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2017.

Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZEIL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e, in particolare, l'art. 5, paragrafo 5;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Dato atto che la menzionata decisione, in particolare, prevede l'istituzione e il funzionamento di un sistema comune di raccolta delle informazioni (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto dalla Commissione europea;

Visto l'accordo sul livello dei servizi sottoscritto con la Commissione europea l'11 maggio 2016 con cui l'Italia si avvale del sistema «EU-CEG» per la raccolta delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni dei prodotti del tabacco, nonché sui loro volumi di vendita, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, direttiva 2014/40/UE;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione da parte dell'Italia del menzionato accordo, gli obblighi informativi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE», sono assolti dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti del tabacco mediante l'utilizzo del sistema «EU-CEG», a cui il Ministero della salute accede secondo quanto previsto dal menzionato accordo;

Visto il richiamato decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e, in particolare, l'art. 26, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 5 della medesima direttiva 2014/40/UE;

Ritenuto di dover dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto dà attuazione alla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni dei prodotti del tabacco, nonché sui volumi di vendita relative ai prodotti del tabacco, adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE.

Art. 2.

*Sistema comune di raccolta
delle informazioni*

1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, compresi i dati su modifiche e ritiri dal mercato, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco utilizzano il sistema di accesso elettronico comune europeo (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto dalla Commissione europea, in conformità al formato di cui all'art. 4.

Art. 3.

*Informazioni riservate
e divulgazione dei dati*

1. I fabbricanti e gli importatori evidenziano nella loro segnalazione tutti i dati che essi considerano segreti commerciali o informazioni riservate e, su richiesta, forniscono giustificazioni al riguardo.



2. Nell'utilizzare le informazioni trasmesse ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/40/UE e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono considerati, in linea di principio, segreti commerciali o informazioni riservate:

a) per tutti i prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di additivi diversi dagli aromi;

b) per tutti i prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di ingredienti diversi dagli additivi utilizzati in quantità superiori allo 0,5% del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco;

c) per le sigarette e il tabacco da arrotolare, la presenza e la quantità di singoli aromi utilizzati in quantità superiori allo 0,1% del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco;

d) per il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, i prodotti del tabacco non da fumo e tutti gli altri prodotti del tabacco, la presenza e la quantità di singoli aromi utilizzati in quantità superiori allo 0,5% del peso totale dell'unità di prodotto del tabacco;

e) gli studi e i dati presentati a norma dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, relativi in particolare alla tossicità e alla capacità di indurre dipendenza. Se tali studi sono collegati a marche specifiche, i riferimenti espliciti e impliciti alla marca sono rimossi ed è resa accessibile la versione espunta.

Art. 4.

Numero di identificazione del notificatore

1. Il fabbricante o l'importatore per accedere al sistema di notifica per la prima volta, richiede al gestore del sistema di accesso comune un numero di identificazione (ID del notificatore). Il fabbricante o l'importatore, su richiesta, presenta un documento comprovante l'identità e l'attività dell'azienda. L'ID del notificatore viene usato per tutte le successive segnalazioni e in tutta la successiva corrispondenza.

Art. 5.

Numero di identificazione del prodotto

1. Sulla base dell'ID del notificatore di cui all'art. 4, il fabbricante o l'importatore assegna un numero di identificazione del prodotto del tabacco (TP-ID) a ogni prodotto oggetto di segnalazione.

2. Nel presentare informazioni relative a prodotti aventi la stessa composizione e progettazione, i fabbricanti e gli importatori, nella misura del possibile, utilizzano lo stesso TP-ID, in particolare se i dati sono presentati da vari membri di un gruppo di società. Tale disposizione si applica a prescindere dalla marca, dal sottotipo e dal numero di mercati in cui i prodotti sono immessi.

3. Qualora non sia in grado di garantire che lo stesso TP-ID sia utilizzato per prodotti aventi la stessa composizione e progettazione, il fabbricante o l'importatore fornirà almeno, nella misura del possibile, i diversi TP-ID assegnati a tali prodotti.

Art. 6.

Allegato

1. Fa parte integrante del presente decreto l'allegato contenente la descrizione dei campi del formato di notifica comune.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 848



1. DESCRIZIONE DEI CAMPI

Tutti i campi M del formato comune sono obbligatori.

I campi F diventano obbligatori se viene selezionata una specifica risposta da una variabile precedente.

I campi AUTO sono generati automaticamente dal sistema.

Per i campi in cui la risposta deve essere selezionata da un elenco, le tabelle di riferimento corrispondenti saranno fornite, mantenute e pubblicate su un sito web della Commissione.

2. CARATTERISTICHE DEL NOTIFICATORE

Il notificatore è il fabbricante o l'importatore responsabile dei dati trasmessi.

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	ID_Notificatore	Numero di identificazione (ID) del notificatore attribuito a norma dell'articolo 4	M	
	Nome_Notificatore	Denominazione ufficiale del notificatore nello Stato membro, collegata al numero di partita IVA	M	
	Notificatore_PMI	Indicare se il notificatore (o la sua società madre, se del caso) è una PMI, come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾	M	
	IVA_Notificatore	Numero di partita IVA del notificatore	M	
	Tipo_Notificatore	Indicare se il notificatore è un fabbricante o un importatore	M	
	Indirizzo_Notificatore	Indirizzo del notificatore	M	
	Paese_Notificatore	Paese in cui il notificatore ha sede/domicilio	M	
	Telefono_Notificatore	Numero di telefono del notificatore	M	
	Email_Notificatore	Indirizzo e-mail funzionale del notificatore	M	
	Notificatore_Ha_Società_Madre	Contrassegnare la casella se il notificatore ha una società madre	M	
	Notificatore_Ha_Associata	Contrassegnare la casella se il notificatore ha un'associata	M	
	Notificatore_Nomina_Inseritore	Contrassegnare la casella se il notificatore ha incaricato una terza parte di presentare i dati per suo conto («inseritore»)	M	



2.1. Caratteristiche della società madre del fabbricante/dell'importatore

Devono essere fornite le seguenti informazioni relative alla società madre: eventuale ID del notificatore, denominazione ufficiale, indirizzo, paese, telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale.

2.2. Caratteristiche dell'associata del fabbricante/dell'importatore

Devono essere fornite le seguenti informazioni relative a ogni associata: eventuale ID del notificatore, denominazione ufficiale, indirizzo, paese, telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale.

2.3. Inseritore per conto del notificatore

Devono essere fornite le seguenti informazioni relative all'inseritore: eventuale ID del notificatore, denominazione ufficiale, indirizzo, paese, telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale.

**3. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO
— PARTE A**

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Tipo_Segnalazione	Tipo di segnalazione relativa al prodotto	M	
	Data_Inizio_Segnalazione	Il campo relativo alla data della segnalazione sarà compilato automaticamente al momento dell'invio delle informazioni da parte dell'utente	AUTO	
	ID_Prodotto (TP-ID)	Il TP-ID è il numero di identificazione del prodotto utilizzato nel sistema nel formato «ID notificatore-anno-numero prodotto» (NNNNN-NN-NNNNN), in cui «ID notificatore» è il numero di identificazione del notificatore (cfr. sopra), «anno» è l'anno in cui i dati relativi al prodotto sono stati inviati per la prima volta (2 cifre) e «numero prodotto» è il numero attribuito dal notificatore al prodotto quando i dati sono stati inviati per la prima volta	M	
	ID_Prodotto_Altro_Esiste	Indicare se il notificatore è a conoscenza di altri prodotti aventi la stessa progettazione e composizione ma commercializzati nell'UE con un diverso TP-ID	M	



ID_Prodotto_Altro	Inserire il TP-ID dei prodotti aventi la stessa progettazione e composizione. Se il TP-ID dei prodotti non è noto al notificatore, dovranno essere indicati almeno il nome completo della marca e del sottotipo e gli Stati membri in cui i prodotti sono commercializzati	F	
Prodotto_Stessa_Composizione_Esiste	Indicare se il notificatore è a conoscenza di altri prodotti aventi la stessa proporzione di ingredienti nella composizione della miscela di tabacco	M	
Prodotto_Stessa_Composizione_Altro	Inserire il TP-ID dei prodotti aventi la stessa proporzione di ingredienti nella composizione della miscela di tabacco. Se il TP-ID dei prodotti non è noto al notificatore, dovranno essere indicati almeno il nome della marca e del sottotipo e gli Stati membri in cui i prodotti sono commercializzati	F	
Tipo_Prodotto	Tipo di prodotto del tabacco interessato	M	
Lunghezza_Prodotto	Lunghezza media dell'unità di prodotto in mm	F	
Diametro_Prodotto	Diametro medio (misurato nel punto di massimo diametro) dell'unità di prodotto in mm	F	
Peso_Prodotto	Peso di un'unità di prodotto ⁽²⁾ , compresa l'umidità, in mg	M	
Peso_Tabacco_Prodotto	Peso totale del tabacco in un'unità di prodotto in mg	M	
Identificazione_Fabbricante_Prodotto	Se il notificatore non è il fabbricante, le denominazioni ufficiali dei fabbricanti del prodotto, comprese le informazioni di contatto ⁽³⁾	F	
Filtro_Prodotto	Presenza di un filtro nel prodotto	F	
Lunghezza_Filtro_Prodotto	Lunghezza del filtro del prodotto in mm	F	
Indirizzo_Sito_Fabbricazione_Prodotto	Per ogni fabbricante, gli indirizzi dei siti in cui è completata la produzione	M	
File_Tecnico_Prodotto	Documento tecnico che fornisce una descrizione generale degli additivi impiegati e delle relative proprietà	F	
File_Ricerca_Mercato_Prodotto	Studi interni ed esterni, a disposizione del notificatore, sulle ricerche di	M	



		mercato e sulle preferenze di vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo agli ingredienti e alle emissioni, nonché sintesi di eventuali indagini di mercato condotte in occasione del lancio di nuovi prodotti. Da aggiornare quando si rendono disponibili nuovi dati		
--	--	---	--	--

3. PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO — PARTE B

Nei casi in cui i prodotti siano messi in vendita in vari formati oppure uno stesso prodotto sia messo in vendita in diversi Stati membri, le seguenti variabili devono essere compilate per ogni formato e per ogni Stato membro.

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Nome_Marca_Prodotto	Denominazione della marca con la quale il prodotto è commercializzato nello Stato membro cui vengono inviate le informazioni	M	
	Nome_Sottotipo_Marca_Prodotto	Eventuale «denominazione del sottotipo» del prodotto come commercializzato nello Stato membro cui vengono inviate le informazioni relative al prodotto	M	
	Data_Lancio_Prodotto	Data in cui il notificatore ha lanciato/intende lanciare il prodotto sul mercato	M	
	Indicazione_Ritiro_Prodotto	Indicare se il notificatore ha ritirato/intende ritirare il prodotto dal mercato	M	
	Data_Ritiro_Prodotto	Data in cui il notificatore ha ritirato/intende ritirare il prodotto dal mercato	F	
	Numero_Prodotto_Notificatore	Numero di identificazione utilizzato internamente dal notificatore	M Almeno uno di questi numeri deve essere utilizzato sistematicamente per tutte le segnalazioni effettuate dallo stesso notificatore.	
	Numero_UPC_Prodotto	Codice UPC-12 (Universal Product Code) del prodotto		
	Numero_EAN_Prodotto	Codice EAN-13 o EAN-8 (European Article Number) del prodotto		



	Numero_GTIN_Prodotto	Codice GTIN (Global Trade Identification Number) del prodotto		
	Numero_SKU_Prodotto	Codice/i SKU (Stock Keeping Unit) del prodotto		
	Mercato_Nazionale_Prodotto	Stato membro cui vengono fornite le informazioni che seguono	M	
	Tipo_Confezione_Prodotto	Tipo di confezione del prodotto	M	
	Unità_Confezione_Prodotto	Numero di singole unità del prodotto nella confezione unitaria	M	
	Peso_Netto_Confezione_Prodotto	Peso netto di una confezione unitaria in g	F	
	Volume_Vendite_Prodotto	Informazioni sul volume delle vendite annuali del prodotto per Stato membro, da comunicarsi annualmente, in unità di prodotto o in kg di tabacco sfuso	M	
	Dati_Mercato_Prodotto_Altro	Dati di mercato supplementari a disposizione del notificatore. Da aggiornare quando si rendono disponibili nuovi dati	F	

4. DESCRIZIONE DEGLI INGREDIENTI: TABACCO

Le variabili che seguono devono essere compilate per ogni tipologia di tabacco utilizzata nel prodotto, ossia per ogni combinazione di metodo di essiccazione della foglia, tipo di foglia e tipo di parte.

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Tipo_Parte_Tabacco	Tipo di parte del tabacco ⁽⁴⁾	M	
	Tipo_Parte_Tabacco_Altro	Inserire il nome della parte del tabacco se «altro»	F	
	File_Descrizione_Parte_Tabacco	Descrizione generale della parte lavorata utilizzata nel prodotto. La descrizione deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione quantitativa e qualitativa del tabacco lavorato	F	
	Fornitore_Parte_Tabacco_Lavorato	Per ogni fornitore, la denominazione ufficiale, comprese le informazioni di contatto ⁽⁵⁾	F	



	Tipo_Foglia_Tabacco	Tipo di foglie di tabacco utilizzate	M	
	Tipo_Foglia_Tabacco_Altro	Nome o descrizione del tipo di foglie di tabacco se «altro» o «non specificato»	F	
	Metodo_Essiccazione_Foglia_Tabacco	Metodo utilizzato per essiccare le foglie di tabacco	M	
	Metodo_Essiccazione_Foglia_Tabacco_Altro	Nome o descrizione del metodo di essiccazione utilizzato, se «altro»	F	
	Quantità_Tabacco	Peso per unità di prodotto in mg	M	

5. DESCRIZIONE DEGLI INGREDIENTI: ADDITIVI E ALTRE SOSTANZE/ALTRI ELEMENTI

Numer o di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazio ne riservata
	Categoria_Ingrediente	Categoria del componente del prodotto (ad esempio filtri, cartine ecc.)	M	
	Categoria_Ingrediente_Altro	Categoria del componente del prodotto, se «altro»	F	
	Nome_Ingrediente	Denominazione chimica dell'ingrediente	M	
	CAS_Ingrediente	Numero CAS (Chemical Abstracts Service)	M	
	CAS_Ingrediente_Altro	Eventuali altri numeri CAS	F	
	Numero_FEMA_Ingrediente	Eventuale codice FEMA (Flavour and Extract Manufacturers Association)	F	
	Numero_Additivo_Ingrediente	Se l'ingrediente è un additivo alimentare, il relativo «numero E», come definito negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾	Se il numero CAS non esiste, deve essere indicato almeno uno di questi quattro numeri. Se sono indicati più numeri, essi dovranno essere inseriti nell'ordine di importanza che segue: FEMA>Additivi>FL>CE.	
	Numero_FL_Ingrediente	Eventuale numero FL [numero di identificazione unico delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾]		
	Numero_CE_Ingrediente	Eventuale numero CE (Comunità europea) ⁽⁸⁾		



Quantità_Ingrediente_Varia	Indicare se la quantità dell'ingrediente può variare tra un lotto di produzione e l'altro	M	
Quantità_Ingrediente_Ricetta	Peso standard dell'ingrediente presente in un'unità di prodotto in mg conformemente alla ricetta	M	
Ingrediente_Ricetta_Livello_Min	Indicazione del peso minimo (in mg) dell'ingrediente in un'unità di prodotto conformemente alla ricetta, se la quantità dichiarata oscilla in base alle variazioni naturali della foglia di tabacco	F	
Ingrediente_Ricetta_Livello_Max	Indicazione del peso massimo (in mg) dell'ingrediente in un'unità di prodotto conformemente alla ricetta, se la quantità dichiarata oscilla in base alle variazioni naturali della foglia di tabacco	F	
Ingrediente_Quantità_MEDIA_Misurata	Peso dell'ingrediente (in mg) effettivamente aggiunto per unità di prodotto durante il periodo di riferimento (calcolato come media statistica delle quantità di tale ingrediente aggiunte in un lotto di produzione standard)	F	
Ingrediente_DS_Misurata	Deviazione standard, calcolata statisticamente, della quantità media dell'ingrediente per unità di prodotto in un lotto di produzione standard	F	
Numero_Misurazioni_Ingrediente	Numero di misurazioni considerate	F	
Funzione_Ingrediente	Funzione/i dell'ingrediente	M	
Funzione_Ingrediente_Altro	Funzione dell'ingrediente, se «altro»	F	
Ingrediente_Additivo_Prioritario	Indicare se l'ingrediente fa parte dell'elenco prioritario definito a norma dell'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE	M	
File_Ingrediente_Additivo_Prioritario	Copie delle relazioni comprendenti una sintesi e un quadro esauriente della letteratura scientifica disponibile sull'additivo in questione, con un riepilogo dei dati interni sugli effetti di tale additivo	F	
Ingrediente_Forma_Incombusta	Indicare se l'ingrediente sotto forma incombusta è caratterizzato da alcun tipo noto di tossicità o ha proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione	M	



Registrazione_REACH_Ingrediente	Eventuale numero di registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾	M	
Indicazione_Classificazione_CLP_Ingrediente	Indicare se l'ingrediente è stato classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ ed è presente nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature	M	
Classificazione_CLP_Ingrediente	Classificazione dell'ingrediente in base al regolamento (CE) n. 1272/2008	F	
Dati_Tossicità_Ingrediente	Disponibilità di dati tossicologici relativi a una sostanza, separatamente o come elemento di una miscela. In ogni caso, specificare se i dati tossicologici si riferiscono alla sostanza sotto forma combusta o incombusta	M	
Tossicità_Emissioni_Ingrediente	Esistenza di studi sulla composizione chimica e/o sulla tossicità delle emissioni	F/M	
Tossicità_CMUR_Ingrediente	Esistenza di studi relativi alla carcinogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione dell'ingrediente	F/M	
Tossicità_Cardiopolmonare_Ingrediente	Esistenza di test in vitro e in vivo per la valutazione degli effetti tossicologici dell'ingrediente sul cuore, sui vasi sanguigni o sulle vie respiratorie	F/M	
Tossicità_Dipendenza_Ingrediente	Esistenza di un'analisi delle possibili proprietà tossicomanigene dell'ingrediente	F/M	
Tossicità_Ingrediente_Altro	Esistenza di altri dati tossicologici non indicati in precedenza	F/M	
File_Tossicità/Dipendenza_Ingrediente	Caricare gli studi disponibili indicati nei sei campi precedenti (Dati_Tossicità_Ingrediente, Tossicità_Emissioni_Ingrediente, Tossicità_CMUR_Ingrediente, Tossicità_Cardiopolmonare_Ingrediente, Tossicità_Dipendenza_Ingrediente, Tossicità_Ingrediente_Altro)	F/M	



6. TNCO E ALTRE EMISSIONI

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Emissioni_Catrame	Tenore di catrame in base alla norma ISO 4387 con misurazioni dell'accuratezza in conformità alla norma ISO 8243	F	
	Emissioni_Nicotina	Tenore di nicotina in base alla norma ISO 10315 con verifica dell'accuratezza delle misurazioni in conformità alla norma ISO 8243	F	
	Emissioni_CO	Tenore di monossido di carbonio in base alla norma ISO 8454 con verifica dell'accuratezza delle misurazioni in conformità alla norma ISO 8243	F	
	Emissioni_TNCO_Lab	Identificare i laboratori utilizzati per la misurazione delle emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio	F	
	Emissioni_Altro_Disponibile	Indicare se sono state misurate altre emissioni ⁽¹⁾	M	
	File_Metodi_Emissioni_Altro	Descrizione dei metodi di misura impiegati per valutare le altre emissioni	F	
	Nome_Emissioni_Altro	Denominazione chimica delle altre emissioni prodotte durante i test del prodotto	F	
	CAS_Emissioni_Altro	Numero CAS (Chemical Abstracts Service) delle altre emissioni	F	
	IUPAC_Emissioni_Altro	Denominazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) delle altre emissioni, qualora non esista il numero CAS	F	
	Quantità_Emissioni_Altro	Quantità delle altre emissioni prodotte durante il processo di utilizzo del prodotto, sulla base del metodo di misura impiegato	F	
	Unità_Emissioni_Altro	Unità in cui sono misurate le altre emissioni	F	



7. SPECIFICO PER LE SIGARETTE ⁽¹²⁾

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Aroma_Caratterizzante_Sigaretta	Classificazione della sigaretta come avente un aroma caratterizzante a norma dell'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40/UE	M	
	Ventilazione_Filtro_Sigaretta	Ventilazione totale del filtro (0-100 %)	M	
	Caduta_Pressione_Filtro_Sigaretta_Chiuso	Caduta di pressione con fori di ventilazione chiusi (mmH ₂ O)	M	
	Caduta_Pressione_Filtro_Sigaretta_Aperto	Caduta di pressione con fori di ventilazione aperti (mmH ₂ O)	M	

8. SPECIFICO PER I PRODOTTI NON DA FUMO (DA MASTICARE, DA FIUTO E PER USO ORALE) ⁽¹³⁾

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	pH_Non_Da_Fumo	pH del prodotto	M	
	Contenuto_Nicotina_Non_Da_Fumo	Contenuto totale di nicotina del prodotto per unità di prodotto	M	

9. SPECIFICO PER IL TABACCO DA ARROTOLARE E DA PIPA ⁽¹⁴⁾

Numero di campo	Campo	Descrizione	Segnalazione	Il notificatore ritiene l'informazione riservata
	Contenuto_Totale_Nicotina_Arrotolare/Pipa	Contenuto totale di nicotina del prodotto sfuso per unità di prodotto	M	

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

⁽²⁾ Un'unità di tabacco sfuso è pari a 1 g.

⁽³⁾ Per ogni fabbricante devono essere fornite le seguenti informazioni: eventuale ID, denominazione ufficiale, indirizzo, paese, telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale

⁽⁴⁾ Cfr. la definizione di «tabacco» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE.

⁽⁵⁾ Devono essere fornite le seguenti informazioni relative a ogni fornitore: eventuale ID del notificatore, denominazione ufficiale, indirizzo, paese, telefono e indirizzo di posta elettronica funzionale.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.



(⁷) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE.

(⁸) A norma della decisione 81/437/CEE della Commissione, dell'11 maggio 1981, che definisce i criteri in base ai quali gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni relative all'inventario delle sostanze chimiche.

(⁹) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

(¹⁰) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

(¹¹) Per ogni altra emissione misurata dovranno essere compilati i campi «Emissioni_Altro» della presente sezione.

(¹²) M e F nella presente sezione si applicano solo alle sigarette.

(¹³) M e F nella presente sezione si applicano solo ai prodotti non da fumo.

(¹⁴) M e F nella presente sezione si applicano solo al tabacco da arrotolare e da pipa



DECRETO 7 giugno 2017.

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale prevede che «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione»;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera c), del richiamato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che richiede, ai fini della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso di formazione specifica in medicina generale, l'iscrizione all'albo professionale;

Considerato che il requisito richiesto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non è previsto né dalla direttiva 93/16/CEE, né dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione;

Considerato che il predetto requisito è stato oggetto di contenzioso dell'ultimo concorso relativo al triennio 2016/2019;

Tenuto conto, peraltro, che per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il requisito dell'abilitazione, ove non ancora posseduto al momento della presentazione della domanda, è richiesto entro la data di inizio delle attività didattiche;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006;

Considerate, pertanto, le esigenze di funzionalità, al fine di scongiurare disparità di trattamento e non pregiudicare ai soggetti interessati, in attesa del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, di poter partecipare al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;

Tenuto conto della necessità di ottemperare a quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater con la citata sentenza n. 5994/2017, apportando le opportune modifiche al citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, nella parte *de qua*;

Vista la nota prot. 18582 del 5 giugno 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute rappresenta che, alla luce della citata sentenza, le regioni stanno ricevendo domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, da parte di medici che otterranno l'abilitazione e l'iscrizione al relativo albo professionale in data successiva alla scadenza del medesimo bando;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso, di dover procedere ad una modifica degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) all'art. 5 (*Requisiti generali di ammissione al concorso*) comma 1, le parole da “, abilitati all'esercizio” fino alle parole “di partecipazione al concorso.” sono sostituite dalle seguenti: “I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione.”;

b) all'art. 6 (*Domanda e termine di presentazione*) comma 2, la lettera c) è soppressa.».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2017

Il Ministro: LORENZIN

17A03988



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 2017.

Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di competenza regionale e locale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto, in particolare, l'art. 25, che dispone che ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del regolamento stesso;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo, che individua l'organismo di controllo, di cui all'art. 25 del richiamato regolamento, nell'Autorità di regolazione dei trasporti, assegnandole in via esclusiva la competenza per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione del regolamento medesimo, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo che dispone che ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo che dispone che per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, le quali provvedono a trasmetterli, unitamente a ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni all'Autorità di regolazione dei trasporti con periodicità mensile;

Visto il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, recante diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, emanato dall'Autorità di regolazione dei trasporti in data 15 ottobre 2015, e in particolare l'art. 3, comma 7, che prevede che le norme relative alla presentazione del reclamo all'Autorità si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strut-

ture regionali, come individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno individuato le strutture competenti a svolgere le suddette funzioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Strutture regionali

1. Sono individuate le seguenti strutture regionali deputate a ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, a seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 1177/2010, secondo le specifiche disposizioni procedurali contenute nel decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129:

a) Regione Abruzzo: Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica - servizio porti, aeroporti, trasporti merci e logistica, viale Bovio, n. 425 - 65124 Pescara;

b) Regione Basilicata: Dipartimento ambiente, territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti - ufficio trasporti, corso Garibaldi, n. 139 - 85100 Potenza;

c) Regione Calabria: Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità - supporto gestionale agli interventi dell'area funzionale trasporti e osservatorio mobilità e sicurezza stradale, località Germaneto - 88100 Catanzaro;

d) Regione Campania: direzione generale per la mobilità - unità operativa dirigenziale trasporto marittimo e demanio marittimo portuale - centro direzionale, isola C3 - 80143 Napoli;

e) Regione Emilia-Romagna: per i porti turistici marittimi e approdi fluviali turistici dei Comuni di Sissa, Trecasale e Boretto è individuato il servizio turismo e commercio, viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna; per gli approdi fluviali nelle acque interne è individuato il servizio viabilità logistica e trasporto per vie d'acqua, viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna;

f) Regione Friuli-Venezia Giulia: direzione centrale infrastrutture e territorio e mobilità - servizio trasporto pubblico regionale e locale, via Giulia, n. 75/1 - 34126 Trieste;

g) Regione Lazio: direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti - area porti e trasporto marittimo, viale del Tintoretto, n. 432 - 00147 Roma;

h) Regione Liguria: segreteria generale infrastrutture trasporti e reti europee - settore trasporto pubblico regionale, via Fieschi, n. 15 - 16100 Genova;

i) Regione Lombardia: direzione generale infrastrutture e mobilità, piazza Città di Lombardia, n. 1 - 20124 Milano;



l) Regione Marche: servizio infrastrutture, trasporti ed energia, P.F. viabilità regionale e gestione del trasporto, via Tiziano, n. 44 - 60125 Ancona;

m) Regione Molise: direzione area quarta - servizio mobilità - ufficio gestione servizi ferroviari ed impianti fissi, viale Elena, n. 1 - 86100 Campobasso;

n) Regione Piemonte: direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - settore controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, corso Stati Uniti, n. 21 - 10128 Torino;

o) Regione Puglia: Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari;

p) Regione Sardegna: assessorato regionale dei trasporti - servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, via XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari;

q) Regione Siciliana: assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio 1 - trasporto regionale aereo e marittimo, via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo;

r) Regione Toscana: direzione generale politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, via di Novoli, n. 26 - 50127 Firenze;

s) Regione Umbria: direzione regionale governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità, servizio infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico, via Mario Angeloni, n. 61 - 06124 Perugia;

t) Regione Valle D'Aosta: Dipartimento trasporti, località Grand Chemin, n. 34 - 11020 Saint Christophe (Aosta);

u) Regione Veneto: direzione infrastrutture trasporti e logistica - unità organizzativa logistica e ispettorati di porto, Calle Priuli, n. 99 - 30121 Venezia;

v) Provincia autonoma di Bolzano: agenzia provinciale per la mobilità, via Renon, n. 10/d - 39100 Bolzano;

z) Provincia autonoma di Trento: servizio trasporti pubblici, piazza Dante, n. 6 - 38122 Trento.

2. Le regioni trasmettono, con periodicità mensile, all'Autorità di regolazione dei trasporti i reclami di cui al comma 1, unitamente a ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 2.

Presentazione reclami

1. I reclami possono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica e posta ordinaria. Ogni regione pubblica sul proprio sito internet tutti gli indirizzi cui trasmettere i reclami, ogni indicazione utile alla presentazione degli stessi, avvalendosi di una modulistica conforme a quella dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché eventuali cambi di competenza dell'ufficio, di denominazione o di indirizzo indicati nel presente decreto, previa comunicazione al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

2. Per i servizi di competenza regionale e locale, ogni regione è tenuta a dare ampia diffusione alle procedure relative all'iter di segnalazione di presunte infrazioni al regolamento europeo da parte dei vettori e degli operatori dei terminali.

Art. 3.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

17A03924

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone Valpadana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno



un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale

n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela Provolone Valpadana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto del 15 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 8 maggio 2014, con il quale è stato confermato al Consorzio tutela Provolone Valpadana, da ultimo, l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone Valpadana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo pec in data 5 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 38833), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, com-



ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Provolone Valpadana»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e da ultimo confermato con decreto 15 aprile 2014, al Consorzio tutela Provolone Valpadana con sede legale in Cremona, Piazza Marconi n. 3, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone Valpadana»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03857

DECRETO 24 maggio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione



delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 509 della Commissione del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge 76 del 16 marzo 2001 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto il decreto del 13 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 73 del 28 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <agricoltori> nella filiera <oli essenziali> individuata dall'art. 4, lettera i) del decreto 12 aprile 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 25 ottobre 2001, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ICEA Calabria con nota del 15 maggio 2017 (prot. Mipaf n. 38805 del 16 maggio 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, com-

ma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 13 marzo 2014 al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria con sede legale in Condofuri (RC), Via Rodinò n. 11, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 13 marzo 2014 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 24 maggio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03856

DECRETO 31 maggio 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006;



Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di dichiarazione degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 6 marzo 2017 nella Provincia di Cuneo;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Cuneo: venti impetuosi del 6 marzo 2017;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Boves, Cervasca, Chiusa di Pesio, Peveragno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2017

Il Ministro: MARTINA

17A03883

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Allevatori e produttori carni della Vallesina società cooperativa agricola in liquidazione», in Morro D'Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Allevatori e produttori carni della Vallesina società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 76.455,00 si è riscontrata una massa debitoria di € 140.449,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 66.654,00;

Considerato che in data 8 novembre 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Allevatori e produttori carni della Vallesina società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Morro D'Alba (Ancona) (codice fiscale 00370770422) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, (codice fiscale CR-TGPL66L01D612B) nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato in piazza Pietro Leopoldo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 maggio 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

DECRETO 23 maggio 2017.

Cancellazione dal registro delle imprese di n. 360 società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Calabria e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze delle attività di revisione relative a ciascuna delle cooperative di cui all'allegato elenco;

Considerato che le 360 cooperative riportate nell'elenco allegato - con sede nelle Regioni Campania, Calabria e Lazio - sono in liquidazione ordinaria e non depositano il bilancio d'esercizio da oltre cinque anni;

Rilevato che sono, conseguentemente, accertati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal Registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese, dell'allegato elenco di 360 cooperative aventi sede legale nelle Regioni Campania, Calabria e Lazio.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal Registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-octiesdecies, terzo comma, del codice civile.

Roma, 23 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETTI



ALLEGATO

ELENCO DI N. 360 COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. 2 C.C. (CAMPANIA – CALABRIA - LAZIO)				
N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
1	MASTER 2000 SCRL - IN LIQUIDAZIONE	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03159700651
2	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E PROGRESSO A.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03992930655
3	TORNESE 77 - S.C.R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	00592820658
4	" COOP. LAVORATORI GRUMESI SOC.COOP. A.R.L."	GRUMO NEVANO (NA)	CAMPANIA	04926870637
5	DATA & WORK SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NOLA (NA)	CAMPANIA	04462331218
6	C.S.M. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	05521601210
7	COOPERATIVA EDILIZIA TEGLANUM	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	05004330634
8	MENDOUR SOCIETA' COOPERATIVA, IN LIQUIDAZIONE	CERVINARA (AV)	CAMPANIA	02408980643
9	SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. ARX NOVA	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01549910634
10	SOCIETA' COOPERATIVA LA VENERE A.R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05383270633
11	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA SOLEADO A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01865670630
12	"COOPERATIVA FRATELLI TEDESCO SOC.COOP. A R.L."	BENEVENTO (BN)	CAMPANIA	01312280629
13	COOP. AGRICOLA LA RINASCENTE S.R.L.	S.ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	01650820630
14	LA CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	93003020638
15	GE.ED.SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03534090638
16	CERMAL - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQ.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01628300632
17	CASTEL DI SASSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQ.	CASTEL DI SASSO (CE)	CAMPANIA	03171750619
18	SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIO	LETTERE (NA)	CAMPANIA	05509601216
19	CELESTINA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	S.AGNELLO (NA)	CAMPANIA	03544390630
20	EDIL CERCOLA SOC.COOP.A R.L.	CERCOLA (NA)	CAMPANIA	03032631214



21	ANITA SOC.COOP.A.R.L.	SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	01283000618
22	LA VITTORIOSA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04522010638
23	COOPERATIVA AGRICOLA ITAL-PATATE A R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	05370200635
24	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G.MOSCATI A.R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	03721811218
25	SOCLAM COOP.LAVORATORI MACELLO A.R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04865300638
26	FRIGO-TRANS-CAMPANIA,SOC. COOP.DI PROD.E LAVORO A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05168550639
27	G.I. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	03174311211
28	"PEKI ART SOCIETA'COOPERATIVA A.R.L."	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	05063160633
29	"LO SPACCIO SOC. COOP. A R. L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06017040632
30	CO.DI.LI.-SOCIETA'COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	01851710630
31	COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SPARANISE (CE)	CAMPANIA	01791220617
32	D.F. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQ.	TRENTOLA- DUCENTA (CE)	CAMPANIA	03375010612
33	LA NUOVA IMMAGINE - S.C.R.L.	PADULA (SA)	CAMPANIA	02573860653
34	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. S.FRANCESCO - S.C.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	02803080650
35	VIVIFLOR - S.C.R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	02556350656
36	COOP. DI LAVORO LABORATORIO RICERCHE SOCIALI A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	01629070614
37	CONSORZIO PROFESSIONISTI IMMOBILIARI AGENTI F.I.A.I.P. S.C. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06530140638
38	IL MATTEONE SOC.COOP. DI LAVORO A R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	01428500639
39	COOPERATIVA SOCIALE ELIOS IL SOLE DI ANNA A R.L.	FRAGNETO MONFORTE (BN)	CAMPANIA	01137670624
40	BUSSENTO COOPERATIVA - S.C.R.L.	MORIGERATI (SA)	CAMPANIA	00717860654
41	"SANSONE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA", IN LIQ.	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	CAMPANIA	03995310657
42	"COOPERATIVA LA NETTURBINA" - A.R.L.	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	81002910610
43	"APHELANDRA" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	80102780618
44	COOPERATIVA S.LUCIA - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	01866800657
45	AMT LAVORI SOC COOP ARL	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06527020637
46	"AREA NAPOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07196020635
47	GRAZIA - S.C.R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	00611290651
48	CASTELLO SOC.COOP.A R.L.	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	80041030638
49	COOP A.R.L.AUTOSERVIZI GRIMALDI	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01616580633
50	MEDICOP SOC.COOP. A R.L.	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	03234330656



51	TURBO STAR - PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SALERNO (SA)	CAMPANIA	03806840652
52	COMO - S.C.R.L.	BELLOSGUARDO (SA)	CAMPANIA	00882360654
53	DECOR HOUSE - PICCOLA SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	ATRANI (SA)	CAMPANIA	03626430650
54	SANT'ANGELO - S.C.R.L. COOP. PROD. AGRICOLA E TRASFORMAZIONE	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	01114960659
55	EDIL CASA - S.C.R.L.	CASTELLABATE (SA)	CAMPANIA	02570100657
56	IL ROSETO COOPERATIVA A.R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	01792810630
57	PITTARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASELLE IN PITTARI (SA)	CAMPANIA	03955910652
58	COOPERATIVA VALENTINA-SOCIETA' COOPERATIVA ARL	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	04998320636
59	"IRPINIA TABACCHI - S.C.A R.L."	FLUMERI (AV)	CAMPANIA	01730810643
60	SOCIETA' COOPERATIVA LA TECNICA A R.L.	PRESENZANO (CE)	CAMPANIA	01775160615
61	"CO.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA " IN LIQUIDAZIONE	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	03139061216
62	COOLAT CONSUMO - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	02550910653
63	TECHNO SUD - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	06533160633
64	ITAL SERVICE COSTIERA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RAVELLO (SA)	CAMPANIA	03355800651
65	PEPE NERO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SALERNO (SA)	CAMPANIA	04519740650
66	EDILCAMP - SOC. COOP. A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03788520637
67	AGRICOLA SUD 85 - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	02088730656
68	A.L.F.A.79-ARTISTICA LAVORAZIONE FIORI ARTIFICIALI-S.C.A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01647770633
69	COOPERATIVA EDILIZIA GREEN PARK A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80041250632
70	LE VIOLE II - S.C.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	00752620658
71	"THESAURUS" - SOC.COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	FISCIANO (SA)	CAMPANIA	03471280655
72	PULI. MAN. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	AGROPOLI (SA)	CAMPANIA	04172080659
73	COOPERATIVA LA STELLA DEL SUD - S.C.R.L.	MONTECORVINO ROVELLA (SA)	CAMPANIA	02339110658
74	NATURE COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. - S.C.R.L.	NOCERA INFERIORE (SA)	CAMPANIA	02361930650
75	S.C.S.R. SOCIETA' COOP. SAN ROBERTO S.R.L.	AGROPOLI (SA)	CAMPANIA	00329200653
76	SOC. COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO ABBIGLIAMENTO A R.L	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06675390634
77	X J COOP. S.R.L.	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	03379721214
78	GAVIUS OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	01347030627



79	GUARDIANO 1980 - S.C.R.L.	SARNO (SA)	CAMPANIA	01072020652
80	MIGLIO D'ORO COOP. A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	80034010639
81	VISCONSTRADA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	CALVIZZANO (NA)	CAMPANIA	04190071219
82	LA STAMPA STABIESE SOC.COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	02816611210
83	"INTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03549041212
84	CENTRO ORGANIZZAZIONE PEDAGOGICO SCOLASTICO - SOC. COOP. A R.L. IN LIQ.	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	04757140639
85	COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE L'AVVENIRE COOP. A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	00284100633
86	SANTA ROSA - SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	CELLOLE (CE)	CAMPANIA	01754430617
87	PRIMAVERA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	SAN PRISCO (CE)	CAMPANIA	01465800611
88	C.C.A. CENTRO CONTABILE AVERSANO PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02433810617
89	NUOVA CAMPANIA - COOP. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01474520630
90	EDIFICATRICE ELETTRICA COOP.A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00944490630
91	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S IN LIQUIDAZIONE	ACERRA (NA)	CAMPANIA	04222051213
92	LA PRIMAVERA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CALVI RISORTA (CE)	CAMPANIA	01669710616
93	ITALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SCAFATI (SA)	CAMPANIA	04477190658
94	SOCIETA' -COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ACQUARIO A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04379660634
95	NEW STARTER SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOCERA INFERIORE (SA)	CAMPANIA	04023710652
96	ABC PULIZIE PICCOLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. IN LIQ.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07818550639
97	G.M.R. GESTIONE MENSE E RISTORAZIONE A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	02408720619
98	NEW ECOLOGY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	03896861212
99	IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PIETRASTORNINA (AV)	CAMPANIA	92036840640
100	D'ALFONSO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	04092200635
101	EDILIZIA CAMPANA 86 COOP R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	05146420632
102	SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L. LAVORAZIONE STATUETTE IN GESSO	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06393200636
103	NAPOLI NOW SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03766260636
104	GIOVANI LAVORATORI - SOC. COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	05967570630
105	PIRAMIDE TEATRO SOC. COOP. A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04212860631
106	S.C.L.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI EDILI STRADALI	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00703270637



107	CO.MA.N. FASHION S.R.L. COOPERATIVA MANEQUIN NAPOLETANE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03141250633
108	RISTRUTTURAZIONI S.D.A. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	AIROLA (BN)	CAMPANIA	01277590624
109	ISCHITELLA S.C. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80045220631
110	S.MARZANO 74 - S.C.R.L.	SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	CAMPANIA	00690780655
111	"MARIA" - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03608530659
112	SONIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03558110635
113	"COO.N.D'OR." - S.C.R.L. COOP.NAZ. D'ORTOFLOROFRUTTICOLTURA	SCAFATI (SA)	CAMPANIA	00578160657
114	L'ITALIA IN TAVOLA - PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SANTOMENNA (SA)	CAMPANIA	03680670654
115	MINI HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01097310633
116	COOPERATIVA SERENA - S.C.R.L.	AGROPOLI (SA)	CAMPANIA	02899550657
117	C.S.T.S. - COOPERATIVA SERVIZI TECNICI SANITARI - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	02451140657
118	A.DI.FIN. FINANZE - COOPERATIVA A R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	02760700654
119	LA TORRE - S.C.R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	00656270659
120	S.ERRICO 89 - S.C.R.L.	SAN MARZANO SUL SARNO (SA)	CAMPANIA	02541480659
121	TELECILENTO SUD - S.C.R.L.	SAPRI (SA)	CAMPANIA	93000160650
122	NUOVA UNIVERSITA' 88 - S.C.R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	02459960650
123	CASELLE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CASELLE IN PITTARI (SA)	CAMPANIA	04555450651
124	"VISUS" - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03717160653
125	ARIANNA - S.C.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	02828580650
126	SOCIETA' COOP. ALISUD TRASPORTI E SPEDIZIONI A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04459410637
127	BUSINESS CONSULTANT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELLIZZI(SA)	CAMPANIA	03980110658
128	"CO.GE.SA. SOCIETA'COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE"	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	04109690653
129	COOPERATIVA MACELLATORI PORTICESI S.R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	00755400637
130	ERRAUTO OFFICINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03937320657
131	LA SAMMARITANA - SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	04941060636
132	MINICOOPERATIVA STARTER - SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	CAMPANIA	03816710655
133	SAN SEPOLCRO SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	TEVEROLA (CE)	CAMPANIA	02240590618



134	SOC. COOP. ARCOBALENO DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CAIVANO (NA)	CAMPANIA	05046190632
135	VIGILANZA IL PINO 86 - S.C.R.L.	PAGANI (SA)	CAMPANIA	02245100652
136	LA PERLA 82-SOC. COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.IN LIQ.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	03991120639
137	SOC.COOP.EDILIZIA A R.L. "LA GIOCONDA"	MONTESARCHIO (BN)	CAMPANIA	00169820628
138	OLIMPIA SOC. COOP. A.R.L.	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	03694420633
139	RINASCITA ANACAPRESE SOC. COOP. A.R.L.	ANACAPRI (NA)	CAMPANIA	03250960634
140	LA BILANCIA SOCIETA' COPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00582730636
141	L'IMPERIALE 71 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00691700637
142	SANT'AGOSTINO SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	02548080619
143	S.ANTONIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	05815570634
144	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZIO LAVORATORI C.I.S.L. S.R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01263350637
145	SOC.COOP. EDILIZIA A.R.L. ARIETE 80	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03235940636
146	CUBITO 79 -SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01843170638
147	CLEAN SERVICE AND WORKS - PICCOLA SOC. COOP. A R.L. DI PROD. E LAVORO - IN LIQ.	BELLIZZI (SA)	CAMPANIA	04035310657
148	C.D.F. TRASPORT - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	04579231210
149	CAMILLO DE NARDIS-SOC.COOP.DI PRODUZ.E LAVORO	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01833560632
150	LA QUERCIA MONTESE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MONTE DI PROCIDA (NA)	CAMPANIA	01799010630
151	PERSEO PROGETTI RICERCHE E SERVIZI PER LE ORGANIZZAZIONI - S.C.A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07087320631
152	COOPERATIVA GRAZIA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01320800632
153	PROMEMORIA - S.C.R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	02180400653
154	TRASPORTI MERIDIONALI SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	05096170633
155	COOPERATIVA A R. L. - A.L.A. (ASSISTENZA LAVORI AUTOTRASPORTI)	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00374890630
156	STARTER COOP. PICCOLA S.C.A R.L.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	02626990366
157	EDIL PROSPETTIVE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05086370631
158	GIOIELLERIA AQUINO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	BOSCOREALE (NA)	CAMPANIA	04014981213
159	AMBIENTE E TERRITORIO PICCOLA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	03735230652
160	COOPERATIVA A.R.L. D'ASCOLI	S.GENNARO VESUVIANO (NA)	CAMPANIA	04284450634
161	ART.CO. - ARTIGIANI CONSORZIATI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05975220632



162	"COOPERATIVA AGRICOLA SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	SAN SOSSIO BARONIA (AV)	CAMPANIA	90000180647
163	TELESERVICES SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07384710633
164	CLEONICE COOP. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80046500635
165	"I POSATORI ARTISTICI" - PICCOLA S.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MERCATO SAN SEVERINO (SA)	CAMPANIA	03726680659
166	IL CERCHIO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN VALENTINO TORIO (SA)	CAMPANIA	03781500651
167	TIRRENICA RESIDENCE COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03422960637
168	EUROPA COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PARETE (CE)	CAMPANIA	02060830615
169	SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO "SAN CARLA" S.R.L.	LUSCIANO (CE)	CAMPANIA	00965970619
170	NUOVA MUGNANO COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MUGNANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04252140639
171	QUADRIFOGLIO 86 SOC.COOP. A R.L.	ALIFE (CE)	CAMPANIA	01564940615
172	"CENTRO COMMERCIALE CENTRO CITTA' - SOC. CONSORTILE COOP. A R.L.- IN LIQ.	SALERNO (SA)	CAMPANIA	03681370650
173	"LAVORI EDILI PICCOLA COOP. AR.L. SAN SEPOLCRO"	TEVEROLA (CE)	CAMPANIA	02676520618
174	LA PAVIMENTISTA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	FRIGNANO (CE)	CAMPANIA	02624250615
175	ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SALA CONSILINA (SA)	CAMPANIA	02153990029
176	R.C.M. SERVICE SOC. COOP.A R.L. IN LIQ.	ROCCADASPIDE (SA)	CAMPANIA	03636860656
177	VENTILCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	03543081214
178	COOPERATIVA DOMUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROCCARAINOLA (NA)	CAMPANIA	01515950630
179	"AGRICOOOP CANEPINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"	MORCONE (BN)	CAMPANIA	01150980629
180	WELFARE - S.C.R.L.	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	01851360659
181	LAVORO PULITO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	VOLLA (NA)	CAMPANIA	04550070637
182	DECAS - S.C.R.L.	BRACIGLIANO (SA)	CAMPANIA	02635470657
183	IL NUOVO VILLAGGIO-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01440440616
184	PARCO VOMERO-SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	80052940634
185	LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07325310634
186	SOC.COOP.EDILIZIA S.VALENTINO MAIORI S.R.L.	MAIORI (SA)	CAMPANIA	80020310654
187	LA VELOCE SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01228140636
188	C.S.C. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE		CAMPANIA	07382120637
189	FISIO SUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	03477991214



190	"LE PALME" SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80048250635
191	FULVIA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	80049980636
192	AVERSANA CARNI SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01797730619
193	NUOVA POMPEI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	06395940635
194	G.S.M. COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	03009260617
195	PEGASUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CURTI (CE)	CAMPANIA	02582550618
196	C.A.R.I.S. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04135730630
197	GAME CONSULT SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07758080639
198	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. [CAMPANIA] (NAPOLI)	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05884050633
199	SCALA PROMOTOURIST - PIC. S.C. A R.L. - SERVIZI TURISTICO-CULTURALI IN COSTA D'AMALFI IN LIQ.	SCALA (SA)	CAMPANIA	03457940652
200	EURO TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	ANGRI (SA)	CAMPANIA	03632080655
201	L'AVVENIRE-COOPERATIVA A R.L.	VAIRANO PATENORA (CE)	CAMPANIA	01509050611
202	"EURO EDIL SOC. COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAPULLA (CE)	CAMPANIA	02530420617
203	ERRIC SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	01432430633
204	PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03204870632
205	AGRICAMPANIA DOC. - SOC. COOP. A R.L.	TEGGIANO (SA)	CAMPANIA	03684720653
206	F.T.P. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MARIGLIANELLA (NA)	CAMPANIA	09008831001
207	IPEMA PICCOLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQ.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04428521217
208	MONDIAL COOP.SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	CASAVATORE (NA)	CAMPANIA	03673931212
209	VIGILI URBANI DEL COMUNE D'ISCHIA SOC.COOP.EDIL.A R.L.	ISCHIA (NA)	CAMPANIA	05249900639
210	TECNOFLEGREA S.C.A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06582010630
211	C.E.C.L.A.S. COOP. EDILIZIA CASE LA SIESTA S.C.A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80153830635
212	MITO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	TRENTOLA-DUCENTA (CE)	CAMPANIA	03492510619
213	NEW TRANS - UE PICCOLA SOC. COOP.DI PROD. E LAVORO A R.L. IN LIQ.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	02787210612
214	COOP.CAROVANA FACCHINI MONTECORVINESI A R.L. - S.C.R.L.	MONTECORVINO ROVELLA (SA)	CAMPANIA	02715720658
215	SOC. COOP.DI PROD. E LAV. EDILCOSTRUZIONI PUTEOLANA	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	04278560638



216	TEATRO CLUB-CENTRO TEATRALE DI RICERCA DELLA CITTA' DI NAPOLI S.C. A RL	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01438580639
217	CHEMISE, SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05724020630
218	C.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07937820632
219	COMMERCIAL COOP. S.R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	01424280632
220	INDIPENDENT SECTOR COOP. SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S IN LIQ.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	04222041214
221	"ANNALISA" SOCIETA' COOPERTATIVA EDILIZIA A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	93004170614
222	ZAUKER COMMUNICATION SOC. COOP. ARL	CASERTA (CE)	CAMPANIA	02366950612
223	IL MELOGRANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	03572070658
224	STENOA' - PICCOLA SOC.COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04563891219
225	IL CORAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PASTORANO (CE)	CAMPANIA	01741020612
226	IL GAROFANO ROSSO SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	00998350615
227	COOPERATIVA LA SIRENETTA	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01801960632
228	G.R.B. SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE-	AVERSA (CE)	CAMPANIA	03317720617
229	IMBALLAGGI EUROPA PICCOLA SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L. IN LIQ.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	02784010619
230	ISOLABELLA SOC. COOPERATIVA A R.L.	ISCHIA (NA)	CAMPANIA	06521990637
231	PERRELLA TRASPORTI SOC.COOP.A R.L.	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	CAMPANIA	04515310631
232	TEAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03302020619
233	LABOR GIUGLIANESE COOPERATIVA DI PROD.E LAVORO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	80047940632
234	ARBORIA SOC.COOP. A R.L.	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	02041390614
235	COOPERATIVA AUTISTI MATESINI IN SIGLA C.A.M.BUS - IN LIQ.	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	03041000617
236	TERRITORIO RISPARMIATO 2002 S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	03873870657
237	MEDIA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	02144351208
238	VOLTURNIA TRASPORTI E SERVIZI - SOC. COOP. A R.L. IN LIQ.	PIEDIMONTE MATESE (CE)	CAMPANIA	02511150613
239	"LA MAGNOLIA" SOC. COOP. A R.L.	SAN NICOLA LA STRADA (CE)	CAMPANIA	01065940619
240	FRECCIA DEL SUD SOCIETA' COOP. DI PROD.E LAV. A R.L. IN LIQ.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03583571215
241	COGEMAS ITALIA SOC.COOP. A R.L. - CONS.GESTIONE MACELLAZIONIE SERVIZI IN LIQ.	SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	01792500181



242	COOPERATIVA TRASPORTI TORRESI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	03802291215
243	ITALIA 61 COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	80028310631
244	DE MAR TRANS PICCOLA S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	04317481218
245	L'ARTIGLIERE SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	80048670634
246	E.S.V.I.P. LA FORTUNA 86 - ENTE PER LO SVIL. E LA VALORIZZ.DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE - S.C.A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01633420615
247	AUTO RIPARAZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07313910635
248	SOCIETA' COOPERATIVA EMILIA EDILIZIA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80039430634
249	COOPERATIVA DISTRIBUTORI CASEARIA CASERTANA S.R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01310600612
250	SCATTO SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	01649950639
251	LA S. PIETRO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	01495640631
252	"DECA - FILM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04878230632
253	LA PIAZZA SOC.COOP.VA A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03743400636
254	SILVIA COOP. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	80056410634
255	"S.GERARDO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"	SAN SOSSIO BARONIA (AV)	CAMPANIA	00690070644
256	MAGIC SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TUFO (AV)	CAMPANIA	02215290640
257	C.S.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07843520631
258	FARLUX - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOSCOTRECASE (NA)	CAMPANIA	02554461216
259	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA GARDENIA A R.L.	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01584450637
260	COOP. TRANS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' PER AZIONI	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	01892350636
261	I.C.A.INTERVENTI COORDINATI PER L'AMBIENTE SOC. CONS. A R.L.	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	05978680634
262	LA NUOVA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	01811200615
263	COGEN 88 SOC. COOP. A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	01746400611
264	SAN ROMANO - COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)	CAMPANIA	00536020647
265	A.P.A.(ALIMENTARISTI PORTICESI ASSOCIATI)SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	00755500634
266	EMMEDUE COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	02849420613
267	CAMPANIA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	05591160634
268	DOMUS MICHELANGELO - S.C.R.L.	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	02408680656



269	IDRAL CLIMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07940950632
270	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E DI LAVORO CAMPANIA FERRO S.R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	04898890639
271	"COOPERATIVA LA TORRE S.R.L.	CASALBORE (AV)	CAMPANIA	01528610643
272	ANDREA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	02914210618
273	VILLAGGIO DEGLI ULIVI - S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	EBOLI (SA)	CAMPANIA	00597590652
274	ELIOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	CERCOLA (NA)	CAMPANIA	06790451212
275	"LA VITTORIA - SOC.COOP.AGRICOLA A R.L."	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	00974430613
276	LA CAMICIA GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESP.LIM. - IN LIQUIDAZIONE	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03916580651
277	COOPERATIVA DI GARANZIA DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06486000638
278	MA-IR-COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	SECONDIGLIANO (NA)	CAMPANIA	03395380631
279	"DUCA STRUTTURE IN LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	BENEVENTO (BN)	CAMPANIA	01421350628
280	NUOVA FUTURA EUROPA - S.C.R.L.	ANGRI (SA)	CAMPANIA	02861950653
281	"SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. "S.NICOLA"	CESINALI (AV)	CAMPANIA	00193450640
282	SARTORIA SAN NICOLESE - SOC. COOP. A R.L.	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	01773220643
283	"LA TORRE" SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASTELVETERE SUL CALORE (AV)	CAMPANIA	0106900640
284	COOPERATIVA MONTEFLORA - S.C.R.L.	MONTECORVINO ROVELLA (SA)	CAMPANIA	02295910653
285	D.A.E.R.A.G. PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "D.A.E.R.A.G. - PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	VALLATA (AV)	CAMPANIA	02013540642
286	FAST WORK - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04852421215
287	K2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04710030638
288	LA ROTONDA- SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	04039430634
289	LA FURIA COOP. A R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01776800631
290	SKY COOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	AVELLINO (AV)	CAMPANIA	02776300127
291	"RINASCITA TRENTOLESE - SOC.COOP.A R.L."	TRENTOLA-DUCENTA (CE)	CAMPANIA	00424640613
292	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FRUTTA SECCA - AVELLINO - SOCIETA' COOP.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	AVELLINO (AV)	CAMPANIA	01783540642
293	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA MICHELA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SANT'ARPINO (CE)	CAMPANIA	02495100618
294	CASARTIGIANI-FIDI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07732000638



295	L'ACCHIAPPACANZE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06781480634
296	IL PELLICANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01769750637
297	R.B. COMUNICAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CASERTA (CE)	CAMPANIA	03492870617
298	TORRE DI TEVEROLACCIO SOC. COOP. A R.L.	SUCCIVO (CE)	CAMPANIA	02591910613
299	LA RICCIONESE 97 A R.L. - IN LIQUIDAZIONE -	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	02450900614
300	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DALMATA SERVICE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07377460634
301	SNACKS AND DRINKS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POGGIOMARINO (NA)	CAMPANIA	05513040633
302	EDIL 2007 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LIMATOLA (BN)	CAMPANIA	01399550621
303	DIGITARE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	CASORIA (NA)	CAMPANIA	03792501219
304	GIA.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05337871213
305	TRAMM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07957900637
306	APRILE 74 SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	00686900630
307	SOCIETA' COOPERATIVA EUROCOOP 2007 IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	09639181008
308	LA SALENTINA SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	AVERSA (CE)	CAMPANIA	03571560618
309	CASERTA EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04618491213
310	COOPERATIVA EDIL COEMA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03305091211
311	COOPERATIVA FUTURA SOC. COOP A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SALERNO (SA)	CAMPANIA	04010880658
312	PROGETTI FUTURI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05883631219
313	EDIL COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BOSCOREALE (NA)	CAMPANIA	04802561219
314	SEVENTEEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	QUARTO (NA)	CAMPANIA	05517200969
315	RAG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	03372850614
316	UNIVERSAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CASORIA (NA)	CAMPANIA	06070441008
317	COOPERATIVA I.P. COSTRUZIONI IN LIQ.	SAN PAOLO BEL SITO (NA)	CAMPANIA	06363191211
318	C.A.B.C. - SOC. COOP. APPALTI BONIFICA COSTRUZIONI DI PRODUZIONE E LAVORO S.R.L.	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03592740637
319	MED TRANS SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "MED TRANS SOC. COOP." IN LIQUIDAZIONE	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	05883181215



320	SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	PIANO DI SORRENTO (NA)	CAMPANIA	06230281211
321	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SAN PIO IN LIQUIDAZIONE	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	06167401212
322	VITTORIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	05810670488
323	COOSMAN SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., IN LIQUIDAZIONE	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	02622910640
324	4 SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA 4 SERVICE S.C. IN LIQUIDAZIONE	OTTAVIANO (NA)	CAMPANIA	05944921211
325	THE BAG - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07416651219
326	COOPERATIVA DI LAVORO C.T.S.L. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CAPODRISE (CE)	CAMPANIA	01436050627
327	" PERFORMARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA " IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	07236740630
328	G.D.M.L. CERVINO SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CASERTA (CE)	CAMPANIA	01202730626
329	"IL CIGNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04327030633
330	"ALAMBRA" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASERTA (CE)	CAMPANIA	01181550615
331	EDIL C.I.P. 08 - SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	03469110617
332	CE.ZOM CENTRO ZOOTECHNICO MERIDIONALE SOC.COOP. AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	01849550635
333	COOPERATIVA LA NUOVA GAZZETTA DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06302211211
334	ORCHESTRA BAGUTTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00857520332
335	TIZIANA - S.C.R.L.	PELLEZZANO (SA)	CAMPANIA	01204440653
336	KARPAS - SOC. COOP. A R.L. ' IN LIQUIDAZIONE'	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	01885040616
337	DC SERVICE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05650671216
338	COOPERATIVA EDILIZIA TELESINA S.C.R.L. A MUTUALITA' PREVALENTE IN LIQUIDAZIONE	SANT'AGATA DE' GOTI (BN)	CAMPANIA	01232760627
339	WORK CENTER SOCIETA' COOPERATIVA R.L. IN LIQUIDAZIONE	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	04565790658
340	SOCIETA' COOPERATIVA FLY LOG A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	02868500618
341	COOP. TUSCANIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	02390310650
342	FLASH COURIER SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	05145731211
343	NUOVA EBOLI FRUTTA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03942090659
344	FREE JOB-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, IN LIQUIDAZIONE	ARIANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	02690960642
345	CENTRO STUDI RETAIL SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NOLA (NA)	CAMPANIA	05644111212



346	RIMAR SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	MELITO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	00832970636
347	I GATTICI SOC.COOP.A.R.L.	CAPUA (CE)	CAMPANIA	01440420618
348	LPT - LAVORO PER TUTTI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS IN LIQUIDAZIONE	CASERTA (CE)	CAMPANIA	03652410618
349	WORLD SERVICES "ILARIO" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S." ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" IN LIQUIDAZIONE	AIROLA (BN)	CAMPANIA	02173690641
350	IL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	SALERNO (SA)	CAMPANIA	04526200656
351	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	SOLOFRA (AV)	CAMPANIA	01389240472
352	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MASSA DI SOMMA (NA)	CAMPANIA	03757931211
353	EMMANUEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- IN LIQUIDAZIONE	SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	02840450619
354	L'ODISSEA SOCIETA' COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESP.LIMITATA	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01419500630
355	SILO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	ALTAVILLA SILENTINA (SA)	CAMPANIA	04446790653
356	LA COMPAGNIA DELL'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	CAMPANIA	03466140658
357	NUOVO ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TORRACA (SA)	CAMPANIA	03785670658
358	NEW WORK SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	06279040965
359	NETTUNO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE IN LIQUIDAZIONE	CATANZARO (CZ)	CALABRIA	03058960794
360	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RIGEL XXII A R.L.	ROMA (RM)	LAZIO	97014050583

17A03895

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jobaway società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Jobaway Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad € 116.485,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 278.070,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 168.559,00;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata cooperativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato



formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Jobaway Società cooperativa», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale n. 01176370292) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Michelacci (codice fiscale MCHLBT69R52D704I), nata a Forlì (FC) il 12 ottobre 1969, domiciliata in Predappio (FC), in piazzale Isonzo, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

17A03889

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 luglio 2016 n. 39 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Acli L'Incontro Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acli L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Brindisi (codice fiscale n. 02109320743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato Galatone (LE) in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale,



ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI*

17A03890

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 29 maggio 2017.

Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016"». (Ordinanza n. 26).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con mo-

dificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 50 e 50-bis;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con apposita ordinanza il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione per l'istituzione da parte delle regioni, unitamente ai comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»;

Vista l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 2016;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, inserendo i commi 1-ter ed 1-quater, in base ai quali: a) le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo art. 3, sono a carico del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; b) le eventuali spese di funzionamento eccedenti il limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono a carico di ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; c) con apposito provvedimento commissariale sono ripartite le risorse afferenti il finanziamento delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» e, in particolare, l'art. 5;

Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8 del 2017 sia



dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo alla copertura delle spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, alla modifica dell'art. 9 dello schema di convenzione adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, prevedendo una ripartizione percentuale delle risorse, previste dal comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di seguito indicata: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria;

Ritenuta la necessità, al fine di consentire agli Uffici speciali per la ricostruzione di completare la fase di allestimento e primo avvio della loro operatività e di assicurarne la piena funzionalità, di procedere al rimborso e all'anticipazione delle spese di funzionamento inerenti l'esercizio 2017 in un'unica soluzione, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1-ter e delle percentuali di ripartizione di cui sopra;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità, atteso anche il rilevante numero di procedimenti amministrativi connessi all'attività di ricostruzione, di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Dispone:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione

1. In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro composizione, le risorse previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli Uffici medesimi sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

- a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
- b) per il 14% alla Regione Lazio;
- c) per il 62% alla Regione Marche;
- d) per il 14% alla Regione Umbria.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse previste per l'esercizio 2017 sono corrisposte a titolo di anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivo stanziato. A tal fine, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun presidente di regione - vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario, ai fini del rimborso degli oneri già sostenuti per il primo avvio degli Uffici medesimi da parte di ciascuno degli enti aderenti alla convenzione di costituzione stipulata in attuazione dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e dell'anticipazione delle somme occorrenti per completarne l'allestimento, i dati relativi alle spese di funzionamento a valere sulle risorse previste per l'esercizio 2017.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti di spesa previsti dall'art. 3, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge e secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 della presente ordinanza commissariale.

3. La quota residua delle risorse relative all'esercizio 2017 è erogata a saldo, a conclusione dell'esercizio, previa presentazione del rendiconto e tenendo conto in ogni caso di quanto già corrisposto in base al precedente comma 2.

4. Le spese di funzionamento relative all'esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, saranno rimborsate con cadenza trimestrale secondo i tempi e le modalità previsti dai paragrafi 3 e 4 dell'art. 9 dello schema di convenzione, adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, come modificato dall'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 3.

Modifica dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016

1. All'art. 9 dello schema di convenzione adottato con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1 è integralmente sostituito dal seguente: «La copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario, nei limiti previsti dal medesimo art. 3. Le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'art. 3 del medesimo decreto-legge.»;



b) il paragrafo 4 è integralmente sostituito dal seguente: «L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese e predispone il relativo rendiconto trimestrale. Il presidente della regione - vicecommissario, sulla base del predetto rendiconto, trasmette, entro trenta giorni, la richiesta di rimborso al Commissario straordinario il quale provvede, entro i successivi trenta giorni, al trasferimento dei fondi all'apposita contabilità speciale.»;

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 sono inserite automaticamente nelle convenzioni stipulate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in attuazione dell'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 e sostituiscono, di diritto, le clausole difformi ivi contenute.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente impulso al completamento dell'attività di costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione e di assicurarne la piena funzionalità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 29 maggio 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1191

17A03925

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 457).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 maggio 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 411 del 18 novembre 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle



iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 2 maggio 2017;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Veneto è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della Regione Veneto è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6038 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 411 del 18 novembre 2016, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A03927



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 962/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore ge-

nerale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione con la quale la società Teva B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imatinib Teva»;



Vista la domanda con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con AIC n. 042644132/E, n. 042644144/E, n. 042644171/E, 042644183/E, n. 042644334/E, n. 042644346/E, n. 042644373/E, n. 042644385/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMATINIB TEVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

400 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (OPA/AL/PVC/AL) - 30 compresse - A.I.C. n. 042644132/E (in base 10) 18PDP4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (OPA/AL/PVC/AL) - 30x1 compressa - A.I.C. n. 042644144/E (in base 10) 18PDPJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 30 compresse - A.I.C. n. 042644171/E (in base 10) 18PDQC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, compressa rivestita con film, uso orale, blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 30x1 compressa - A.I.C. n. 042644183/E (in base 10) 18PDQR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 30 capsule - A.I.C. n. 042644334/E (in base 10) 18PDVG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL) - 30x1 capsule - A.I.C. n. 042644346/E (in base 10) 18PDVU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, capsula rigida, uso orale, blister (OPA/AL/PVC/AL) - 30 capsule - A.I.C. n. 042644373/E (in base 10) 18PDWP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

400 mg, capsula rigida, uso orale, blister (OPA/AL/PVC/AL) - 30x1 capsula - A.I.C. n. 042644385/E (in base 10) 18PDX1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 538,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.009,46

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imatinib Teva» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista, pediatra (RNRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*



della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03821

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Neo-Recormon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 964/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione con la quale la società Roche Registration Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «NeoRecormon»;



Vista la domanda con la quale la società Roche Registration Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 034430304/E, A.I.C. n. 034430328/E, A.I.C. n. 034430342/E, A.I.C. n. 0344303367/E, A.I.C. n. 034430429/E, A.I.C. n. 034430443/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 settembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEORECORMON nelle confezioni sotto indicate è riclassificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«NeoRecormon» è indicato per:

trattamento dell'anemia sintomatica associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici;

prevenzione dell'anemia dei neonati prematuri con un peso alla nascita compreso tra 750 e 1500 g e con un periodo di gestazione inferiore a 34 settimane;

trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti con tumore non mieloidi sottoposti a chemioterapia;

incrementare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione. Il suo uso in questa indicazione deve essere valutato in rapporto all'aumentato rischio di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere riservato solo a pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10 - 13 g/dl [6,21 - 8,07 mmol/l], in assenza di carenza di ferro) se le procedure di conservazione non sono disponibili o sono insufficienti quando l'intervento elettivo di chirurgia maggiore richiede un notevole volume di sangue (4 o più unità di sangue per le donne o 5 o più unità per gli uomini).

Confezione: 2000 IU/soluzione iniettabile-uso sottocutaneo o endovenoso-siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (6667UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430304/E (in base 10) 10URC0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 114,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,37.

Confezione: 3000 IU/soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (10000UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430328/E (in base 10) 10URCS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 171,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 283,85.

Confezione: 5000 IU/soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (16667UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430342/E (in base 10) 10URD6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 286,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 472,86.

Confezione: 10000 IU/soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,6 ml (16667UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430367/E (in base 10) 10URDZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 573,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 946,03.

Confezione: 4000 UI/soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (13333 UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430429/E (in base 10) 10URGX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 229,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,35.

Confezione: 6000 UI/soluzione iniettabile - uso sottocutaneo o endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,3 ml (20000UI/ML) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430443/E (in base 10) 10URHC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 343,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 567,66.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Ulteriore sconto obbligatorio alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il SSN, sul prezzo ex factory, alle confezioni attualmente rimborsate.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «NeoRecormon» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ematologo, nefrologo, oncologo, anestesista, emotrasfusioneista, pediatra e chirurgo (RNRL).



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03823

DETERMINA 24 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Motilium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 995/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Motilium»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045089012;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOTILIUM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 045089012 (in base 10) IC007N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Motilium» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

DETERMINA 24 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 997/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al



n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Pantoprazolo Teva Generics;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 041582038;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 041582038 (in base 10) 17NZGQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,52.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Teva Generics» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Teva Generics» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a



dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03881

DETERMINA 24 maggio 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Roacetemra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 998/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;



Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1418/2016 del 25 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration Limited ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 038937090/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROACTEMRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,9 ml - 12 (3x4) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 038937090/E (in base 10) 1548J2 (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Roactemra» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03882

DETERMINA 29 maggio 2017.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Portrazza», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1009/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo



sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° aprile 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 29 febbraio 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 4 - 7 aprile 2016;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 18 maggio 2017 (protocollo MGR/51490/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Portrazza» (necitumumab);

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: PORTRAZZA, descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

PORTRAZZA;

codice ATC - principio attivo: L01XC22-necitumumab;

Titolare: Eli Lilly Nederland BV;

GUUE 1° aprile 2016.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Portrazza» in associazione con gemcitabina e cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad istologia squamosa e con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR), non trattati con precedente chemioterapia per tale condizione.

Modo di somministrazione.

Necitumumab deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'uso della chemioterapia anti-tumorale. Adeguate risorse mediche per il trattamento delle gravi reazioni da infusione devono essere disponibili durante le infusioni di necitumumab. Deve essere assicurata la disponibilità di attrezzature per la rianimazione.

«Portrazza» è esclusivamente per uso endovenoso, ed è somministrato in circa 60 minuti tramite pompa per infusione. «Portrazza» non deve essere somministrato in bolo o mediante infusione endovenosa rapida. In caso di precedente reazione di ipersensibilità o di reazione correlata all'infusione, devono essere seguite le raccomandazioni per la gestione di tali eventi, come riportato in Tabella 1. 4 Come diluente deve essere usato solo il cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) soluzione iniettabile. Le infusioni di «Portrazza» non devono essere somministrate o



mescolate con le soluzioni di glucosio. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1084/001 - A.I.C. n. 044728018/E in base 32: IBN-ZQL - 800 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 50 ml (16 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. 20. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: prima del lancio di «Portrazza» (necitumumab) in ogni Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità competente a livello nazionale il contenuto ed il formato del materiale educativo, comprendente i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione, e qualsiasi altro aspetto del programma. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in ogni Stato membro dove «Portrazza» (necitumumab) è commercializzato, tutti i medici (ad es. gli oncologi) sono stati informati sulle condizioni fondamentali per un uso sicuro di necitumumab. I materiali informativi riguarderanno i rischi concernenti gli eventi tromboembolici arteriosi/venosi ed i disturbi cardiorespiratori.

Elementi fondamentali del materiale educativo per il medico:

importanza della valutazione dei rischi prima di iniziare il trattamento con necitumumab;

descrizione degli eventi tromboembolici, incluse le percentuali d'incidenza rilevate negli studi clinici;

avvertenza che pazienti e medici devono essere consapevoli dei segni e dei sintomi della malattia tromboembolica. I pazienti devono essere istruiti a richiedere una assistenza medica se si manifestano sintomi come respiro corto, dolore al torace, gonfiore all'arto superiore o a quello inferiore;

necessità di attenta valutazione dell'uso di necitumumab in pazienti con una storia di eventi tromboembolici o con pre-esistenti fattori di rischio per eventi tromboembolici;

informazioni sul rischio relativo di VTE o di ATE in pazienti con una storia di VTE o di ATE;

avvertenza che necitumumab non deve essere somministrato in pazienti con più fattori di rischio per eventi tromboembolici a meno che i benefici attesi siano superiori ai rischi per il paziente;

necessità di considerare una tromboprofilassi dopo un'attenta valutazione dei fattori di rischio del paziente;

la discontinuazione di necitumumab in pazienti che presentano un VTE o un ATE deve essere presa in considerazione dopo un'attenta valutazione del rapporto beneficio-rischio per il singolo paziente;

descrizione dei disturbi cardiorespiratori, incluse le percentuali d'incidenza rilevate negli studi clinici;

informazione circa l'assenza di dati in merito al rischio incrementale di arresto cardiorespiratorio o di morte improvvisa in pazienti con una storia di coronaropatia, insufficienza cardiaca congestizia, o

aritmie in confronto a quelli in cui queste condizioni di comorbidità non sono presenti;

istruzioni per gli operatori sanitari a leggere i materiali informativi insieme con il riassunto delle caratteristiche del prodotto. Il pacchetto del materiale educativo per il medico deve inoltre contenere: il riassunto delle caratteristiche del prodotto o il foglio illustrativo per il paziente.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

17A03891

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2015 - riparto della quota indistinta. (Delibera n. 27/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 e 34-bis, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) basato sulla capacità fiscale



regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrono l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 67-bis, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che quantifica le risorse da destinare a tali sistemi premiali nella misura pari allo 0,25 per cento del finanziamento annuo del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle Regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;

Vista l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare: il comma 133, che destina una quota delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro, alla prevenzione, cura e riabilitazione dalle patologie connesse alla dipendenza dal gioco d'azzardo; il comma 167, che incrementa le risorse destinate allo screening prenatale di cui all'art. 1, comma 229, della legge n. 147/2013; il comma 556, che stabilisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato; il comma 560, che abroga il comma 4 dell'art. 10 della legge n. 548 del 1993, recante disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e che stabilisce che a decorrere dall'anno 2015, gli importi per la provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari, per il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, per le disposizioni urgenti in materia sanitaria di cui alla legge n. 362 del 1999 e per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale e sono ripartite tra le regioni secondo quanto previsto dal già citato decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica l'adozione degli stessi criteri già utilizzati in passato; il comma 561, che stabilisce che le risorse assegnate per borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, per l'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, siano ripartite annualmente all'atto della ripartizione della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 82/CSR);

Considerato l'Accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e province autonome in data 25 novembre 2015, relativo alle risorse da accantonare per le quote premiali e alle risorse per la quota di riequilibrio, da prelevare dalla quota destinata agli obiettivi di Piano sanitario nazionale, nei termini trasmessi con nota n. 5413 del 26 novembre 2015 dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome;

Vista la nota n. 1001-P, del 4 febbraio 2016, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute, concernente il riparto, tra le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015, pari a 109.715 milioni di euro;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 23 dicembre 2015 (Rep. atti n. 237/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2015 ammonta a euro 109.715.000.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

1. euro 106.932.275.735, sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono comprensivi di:

a) euro 50.000.000 per la cura della dipendenza dal gioco d'azzardo;

b) euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale;



c) euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie;

d) euro 4.390.000 destinati alla assistenza, cura e attività di ricerca per la fibrosi cistica, ripartiti sulla base degli specifici criteri di cui all'art. 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

La somma, incrementata di euro 100.210.555 destinati al riequilibrio tra le regioni (punto 2.1 della presente delibera) per un totale di euro 107.032.486.290, è ripartita e assegnata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera. Di detta somma di euro 107.032.486.290 sono altresì assegnati, per mobilità sanitaria:

1.1. euro 206.355.451 all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

1.2. euro 37.321.540 all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

2. euro 1.855.521.023 sono vincolati alle seguenti attività:

2.1. euro 1.480.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale, comprensivi di 100.210.555 euro destinati al riequilibrio tra le regioni realizzato attraverso l'incremento della quota indistinta di cui al punto 1 della presente delibera. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.2. euro 30.990.000 per l'assistenza a extracomunitari irregolari. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.3. euro 38.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.4. euro 30.152.000 a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.5. euro 165.424.023 accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.6. euro 53.540.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 9 il 17 febbraio 2012. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo comitato adottata in data odierna;

2.7. euro 10.000.000 per il finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.8. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sarà erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

2.9. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. euro 652.915.742 sono vincolati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:

3.1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 2);

3.2. euro 3.000.000 per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 3);

3.3. euro 265.993.000 per le spese di funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 4);

3.4. euro 146.412.742 per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

3.5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro Nazionale Trapianti;

3.6. euro 173.010.000 per il concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi, finanziamento al quale provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

3.7. euro 2.500.000 per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

3.8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. euro 274.287.500 vengono accantonati per essere ripartiti con successivo decreto interministeriale, tenuto conto dell'Accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 novembre 2015 di cui alla nota n. 5413 del 26 novembre 2015 del Presidente della Conferenza di cui alle premesse.

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano, è indicato nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 762



ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2015 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo)	FIBROSI CISTICA			TOTALE INDISTINTO (Inclusa Fibrosi Cistica)	QUOTA DI RIEQUILIBRIO TRA LE REGIONI	TOTALE INDISTINTO + QUOTA DI RIEQUILIBRIO (ante mobilità)	MOBILITÀ SANITARIA (Infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOMI)	TOTALE INDISTINTO (unità di euro)
		Quota ricerca		Totale Fibrosi cistica					
		Quota assistenza							
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5) = (1)+(4)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
PIEMONTE	7.952.307.785	250.869	104.394	355.263	7.952.663.048	6.313.075	7.958.976.123	-57.231.445	7.901.744.678
VALLE D'AOSTA	227.386.439				227.386.439	719.888	228.106.327	-5.466.702	222.639.625
LOMBARDIA	17.583.441.557	604.647	251.611	856.258	17.584.297.815	-469.454	17.583.828.361	584.901.590	18.168.729.951
P.A. BOLZANO	890.545.608				890.545.608	-129.184	890.416.424	8.338.313	898.754.737
P.A. TRENTO	937.447.577				937.447.577	990.778	938.438.355	-20.740.438	917.697.919
VENETO	8.670.727.512	306.237	127.435	433.672	8.671.161.184	5.326.962	8.676.488.146	84.128.664	8.760.616.810
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.215.125.358				2.215.125.358	-89.555	2.215.035.803	30.066.461	2.245.102.264
LIGURIA	2.922.246.074	92.948	38.678	131.626	2.922.377.700	24.829.177	2.947.206.877	-39.793.227	2.907.413.850
EMILIA ROMAGNA	7.938.778.203	236.268	98.318	334.586	7.939.112.789	-1.315.991	7.937.796.798	325.015.172	8.262.811.970
TOSCANA	6.755.692.211	210.392	87.550	297.942	6.755.990.153	-1.033.216	6.754.956.937	148.442.391	6.903.399.328
UMBRIA	1.607.795.781	47.607	19.810	67.417	1.607.863.198	3.942.932	1.611.806.130	11.176.853	1.622.982.983
MARCHE	2.771.410.331	100.786	41.940	142.726	2.771.553.057	6.415.084	2.777.968.141	-26.745.979	2.751.222.162
LAZIO	10.295.830.458	353.663	147.169	500.832	10.296.331.290	-516.078	10.295.815.212	-255.001.095	10.039.814.117
ABRUZZO	2.361.021.758	76.964	32.022	108.976	2.361.130.734	3.739.476	2.364.870.210	-76.873.747	2.287.996.463
MOLISE	559.187.388	17.398	7.240	24.638	559.212.026	1.602.851	560.814.877	25.152.090	585.966.967
CAMPANIA	9.945.695.264	278.960	116.083	395.043	9.946.090.307	36.602.155	9.982.692.462	-252.932.708	9.729.759.754
PUGLIA	7.106.905.905	222.270	92.493	314.763	7.107.220.668	1.411.894	7.108.632.562	-187.028.747	6.921.603.805
BASILICATA	1.014.963.729	41.764	17.380	59.144	1.015.022.873	5.626.721	1.020.649.594	-34.558.285	985.991.309
CALABRIA	3.433.238.179	112.643	46.874	159.517	3.433.397.696	5.893.057	3.439.290.753	-274.588.477	3.164.602.276
SICILIA	8.804.973.050	146.594	61.003	207.597	8.805.180.647	144.198	8.805.324.845	-162.250.691	8.643.074.154
SARDEGNA	2.933.165.568				2.933.165.568	205.995	2.933.371.563	-66.486.986	2.866.884.577
OSP. BAMBINO GESU'								206.355.451	206.355.451
A.C.I.S.M.O.M. (*)								37.321.540	37.321.540
TOTALE	106.927.895.735	3.100.000	1.290.000	4.390.000	106.932.275.735	100.210.555	107.032.486.290	0	107.032.486.290

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2015 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI					TOTALE RISORSE VINCOLATE
		Contratto del personale degli IZS			Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006- 2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	
		Finanziamento degli oneri contrattuali del bienni economici 2002 2003 e 2004-2005	(2)	(3)			
	(1)					(5)=(1)+(2)+(3)+(4)	
PIEMONTE	853.000	1.003.000		321.967	26.527.068	28.705.035	
VALLE D'AOSTA	44.000					44.000	
LOMBARDIA	820.000	2.491.000		706.389	53.851.821	57.869.210	
P.A. BOLZANO	38.000					38.000	
P.A. TRENTO	48.000					48.000	
VENETO	363.000	1.350.000		368.270	33.016.040	35.097.310	
FRIULI VENEZIA GIULIA						0	
LIGURIA	307.000					307.000	
EMILIA ROMAGNA	510.000					510.000	
TOSCANA	391.000					391.000	
UMBRIA	111.000	787.000		205.671	19.498.702	20.602.373	
MARCHE	106.000					106.000	
LAZIO	782.000	1.103.000		345.657	27.174.739	29.405.396	
ABRUZZO	212.000	875.000		234.745	20.102.764	21.424.509	
MOLISE	45.000					45.000	
CAMPANIA	507.000	428.000		110.912	22.245.388	23.291.300	
PUGLIA	551.000	529.000		157.215	19.995.484	21.232.699	
BASILICATA	53.000					53.000	
CALABRIA	190.000					190.000	
SICILIA	434.000	721.000		272.433	22.236.638	23.664.071	
SARDEGNA	315.000	713.000		276.741	21.344.356	22.649.097	
TOTALE RISORSE VINCOLATE	6.680.000	10.000.000		3.000.000	265.993.000	285.673.000	

(unità di euro)

TABELLA C

FSN 2015 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO (INCLUSA QUOTA GIOCO D'AZZARDO E QUOTA FIBROSI CISTICA) + QUOTA DI RIEQUILIBRIO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A. (post manovra legge di stabilità 2013)	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto del LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971		1.652.982.000	757.750.000	5.381.148.152		7.958.976.123
VALLE D'AOSTA	4.341.336	132.310.991	68.171.000	23.283.000			228.106.327
LOMBARDIA	344.688.926		5.336.138.000	1.872.934.000	10.030.087.435		17.583.828.361
P.A. BOLZANO	17.089.038	454.660.386	321.206.000	97.461.000			890.416.424
P.A. TRENTO	17.328.157	559.600.188	269.248.000	92.262.000			938.438.355
VENETO	187.978.900		2.064.792.000	805.802.000	5.587.815.246		8.676.488.146
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.417.330.219	534.515.000	215.706.000			2.215.036.803
LIGURIA	62.729.872		547.265.000	282.482.000	2.054.730.005		2.947.206.877
EMILIA ROMAGNA	171.955.829		2.038.259.000	794.375.000	4.933.206.969		7.937.796.798
TOSCANA	138.369.096		1.474.981.000	612.372.000	4.529.234.841		6.754.956.937
UMBRIA	34.031.402		236.897.000	133.084.000	1.207.793.728		1.611.806.130
MARCHE	57.487.177		510.728.000	230.559.000	1.979.213.964		2.777.968.141
LAZIO	162.193.247		2.797.096.000	939.194.000	8.397.331.965		10.295.815.212
ABRUZZO	41.537.068		297.878.000	168.232.000	1.857.223.142		2.364.870.210
MOLISE	12.952.736		9.964.000	35.356.000	502.542.141		560.814.877
CAMPANIA	163.215.831		827.183.000	539.173.000	8.453.120.631		9.982.892.462
PUGLIA	113.350.898		600.781.000	417.902.000	5.976.598.454		7.108.632.352
BASILICATA	16.926.354		11.004.000	61.088.000	931.631.240		1.020.649.594
CALABRIA	47.418.994		1.821.000	181.109.000	3.208.941.759		3.439.290.753
SICILIA	128.084.893	4.324.295.031	1.124.673.000	482.968.000			8.805.324.845
SARDEGNA	45.917.138	2.196.499.425	492.031.000	198.924.000		2.745.303.921	2.933.371.563
TOTALE	1.982.157.447	9.084.696.250	21.247.613.000	8.942.116.000	63.030.599.672	2.745.303.921	107.032.486.290

(unità di euro)

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016 - riparto della quota indistinta. (Delibera n. 34/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare il comma 3 dell'art. 12, che dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 e 34-bis, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 67-bis, che disciplina i sistemi premiali per le Regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che quantifica le risorse da destinare a tali sistemi premiali nella misura pari allo 0,25 per cento del finanziamento annuo del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle Regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare: il comma 555, che finalizza l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; il comma 567, che incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato; il comma 568, che ridetermina in 111.000 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato;



Vista la normativa che stabilisce che le Regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 su cui la Conferenza Stato-Regioni ha sancito intesa nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. atti 82/CSR);

Considerato l'Accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle regioni e province autonome in data 11 febbraio 2016, relativo alle risorse da accantonare per le quote premiali e alle risorse per la quota di riequilibrio, da prelevare dalla quota destinata agli obiettivi di Piano sanitario nazionale, nei termini trasmessi con nota n. 655 dell'11 febbraio 2016 dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome;

Vista la nota n. 12018-P del 1° dicembre 2016, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministero della salute, concernente il riparto, tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, pari a 111.002 milioni di euro;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, sancita nella seduta del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 62/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2016 ammonta a € 111.002.000.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

1. euro 108.192.598.235 comprensivi della quota destinata alla fibrosi cistica, sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensivi di € 1.119.000.000 finalizzati nel modo seguente:

- a) euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;
- b) euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN;
- c) euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie;
- d) euro 800.000.000 per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
- e) euro 4.390.000 destinati alla assistenza, cura e attività di ricerca per la fibrosi cistica, ripartiti sulla base degli specifici criteri di cui all'art. 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

La somma, incrementata di € 6.369.443 destinati al riequilibrio tra le regioni (punto 2.1 della presente delibera) per un totale di € 108.198.967.678, è ripartita e assegnata alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera. Di detta somma di € 108.198.967.678 sono altresì assegnati, per mobilità sanitaria:

- 1.1. euro 192.321.852 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;
- 1.2. euro 37.066.255 a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.
- 2. euro 1.878.981.023 sono vincolati alle seguenti attività:

2.1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale, comprensivi di 6.369.443 euro destinati al riequilibrio tra le regioni realizzato attraverso l'incremento della quota indi-



stinta di cui al punto 1 della presente delibera. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato, adottata in data odierna;

2.2. euro 30.990.000 per l'assistenza a extracomunitari irregolari. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.3. euro 38.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.4. euro 30.152.000 a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.5. euro 165.424.023 accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.6. euro 55.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell'art. 3-ter del decreto-legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 9 il 17 febbraio 2012. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.7. euro 10.000.000 per il finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale. Detta somma è ripartita e assegnata con delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2.8. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sarà erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

2.9. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

2.10. euro 2.000.000 per la revisione delle tariffe per prestazioni termali.

3. euro 652.915.742 euro per il finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:

3.1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 2);

3.2. euro 3.000.000 per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 3);

3.3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (tabella B, col. 4);

3.4. euro 146.412.742 per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

3.5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;

3.6. euro 173.010.000 per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi, finanziamento al quale provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

3.7. euro 2.500.000 per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;

3.8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. euro 277.505.000 vengono accantonati per essere ripartiti con successivo decreto, tenuto conto dell'Accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome in data 11 febbraio 2016 di cui alla nota n. 655 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna Regione e Province Autonome di Trento e di Bolzano, è indicato nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanza, reg.ne prev. n. 761



ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2016 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo)	FIBROSI CISTICA			TOTALE INDISTINTO (Inclusa Fibrosi Cistica)	QUOTA DI RIEQUILIBRIO TRA LE REGIONI	TOTALE INDISTINTO - QUOTA DI RIEQUILIBRIO (ante mobilità)	MOBILITÀ SANITARIA (Intra-regionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	TOTALE INDISTINTO
		FIBROSI CISTICA		Totale Fibrosi cistica					
		Quota assistenza	Quota ricerca						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)	(6)	(7) = (5)+(6)	(8)	(9) = (7)+(8)	
PIEMONTE	8.046.039.257	250.869	104.394	355.263	-3.520.844	8.042.873.676	-29.264.932	8.013.608.744	
VALLE D'AOSTA	230.066.568				-100.697	230.066.568	-9.313.689	220.652.182	
LOMBARDIA	17.790.691.564	604.647	251.611	856.258	-7.787.835	17.783.759.987	538.426.347	18.322.186.334	
P.A. BOLZANO	901.042.123				-394.584	900.647.539	7.846.198	908.493.737	
P.A. TRENTO	948.495.936				-415.256	948.081.680	-18.115.321	929.966.359	
VENETO	8.772.926.426	306.237	127.434	433.671	-180.267	8.773.179.830	85.358.914	8.858.538.744	
FRILUNI VENETIA GIULIA	2.241.234.397				-980.687	2.240.253.730	28.806.850	2.269.060.580	
LIGURIA	2.966.089.860	92.948	38.678	131.626	2.966.821.486	2.966.821.486	-39.135.063	2.917.686.423	
EMILIA ROMAGNA	8.032.350.091	236.268	98.318	334.586	8.032.684.677	8.032.684.677	333.102.304	8.365.786.981	
TOSCANA	6.835.319.554	210.392	87.550	297.942	6.835.617.496	6.832.626.526	135.027.692	7.000.645.188	
UMBRIA	1.626.746.389	47.607	19.812	67.419	1.626.813.808	1.626.813.808	9.805.721	1.636.619.529	
MARCHE	2.804.076.085	100.786	41.940	142.726	2.804.218.811	2.804.218.811	-29.870.738	2.774.348.073	
LAZIO	10.417.183.765	353.663	147.169	500.832	10.417.684.597	10.413.124.036	-198.261.997	10.214.862.039	
ABRUZZO	2.388.850.352	76.954	32.023	108.977	2.388.959.329	2.388.959.329	-72.151.336	2.316.807.993	
MOLISE	565.778.355	17.398	7.240	24.638	565.802.993	565.802.993	27.860.504	593.663.497	
CAMPANIA	10.082.921.068	278.859	116.083	394.942	10.083.316.110	10.084.042.810	-281.676.407	9.801.666.203	
PUGLIA	7.190.672.410	222.270	92.493	314.763	7.190.987.173	7.196.277.007	-184.464.091	7.011.812.916	
BASILICATA	1.026.926.762	41.765	17.379	59.144	1.026.985.906	1.026.985.906	-31.518.624	995.467.282	
CALABRIA	3.473.704.501	112.643	46.874	159.517	3.473.864.018	3.473.864.018	-256.280.605	3.217.573.413	
SICILIA	8.908.753.968	146.594	61.002	207.596	8.909.061.564	8.905.060.897	-179.279.194	8.729.781.503	
SARDEGNA	2.967.737.804				2.967.737.804	2.966.438.750	-66.280.640	2.900.168.110	
OSP. BAMBINO GESU'							192.321.852	192.321.852	
A.C.I.S. M.O.M. (*)							37.066.255	37.066.255	
TOTALE	108.188.208.235	3.100.000	1.290.000	4.390.000	108.192.598.235	108.198.967.678	0	108.198.967.678	

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2016 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI					TOTALE RISORSE VINCOLATE
		Contratto del personale degli IZS		Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004- 2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	
		(2)	(3)				
	(1)						(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967		26.527.068		28.705.035
VALLE D'AOSTA	44.000						44.000
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.388		53.851.822		57.869.210
P.A. BOLZANO	38.000						38.000
P.A. TRENTO	48.000						48.000
VENETO	363.000	1.350.000	368.270		33.016.040		35.097.310
FRIULI VENEZIA GIULIA	-						0
LIGURIA	307.000						307.000
EMILIA ROMAGNA	510.000						510.000
TOSCANA	391.000						391.000
UMBRIA	111.000	787.000	205.671		19.498.702		20.602.373
MARCHE	106.000						106.000
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657		27.174.739		29.405.396
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745		20.102.764		21.424.509
MOLISE	45.000						45.000
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912		22.245.388		23.291.300
PUGLIA	551.000	529.000	157.215		19.995.484		21.232.699
BASILICATA	53.000						53.000
CALABRIA	190.000						190.000
SICILIA	434.000	721.000	272.434		22.236.637		23.664.071
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741		21.344.356		22.649.097
TOTALE RISORSE VINCOLATE	6.680.000	10.000.000	3.000.000		265.993.000		285.673.000

TABELLA C

FSN 2015 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO (INCLUSA QUOTA GIOCO D'AZZARDO E QUOTA FIBROSI CISTICA) + QUOTA DI RIEQUILIBRIO

(unità di euro)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A. (post manovra legge di stabilità 2013)	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto del LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971	-	1.666.422.548	774.418.000	5.434.937.157	-	8.042.873.676
VALLE D'AOSTA	4.341.336	129.761.230	71.760.305	24.103.000	-	-	229.965.871
LOMBARDIA	344.688.926	-	5.189.492.233	1.902.113.000	10.347.485.828	-	17.783.759.987
P.A. BOLZANO	17.089.038	448.352.441	331.431.060	103.775.000	-	-	900.647.539
P.A. TRENTO	17.328.157	578.089.267	256.803.256	95.851.000	-	-	948.081.680
VENETO	187.978.900	-	1.979.965.592	826.301.000	5.778.934.338	-	8.773.179.830
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.375.619.322	598.554.824	220.595.000	-	-	2.240.253.730
LIGURIA	62.729.872	-	540.097.638	286.916.000	2.067.077.976	-	2.956.821.486
EMILIA ROMAGNA	171.955.829	-	1.933.971.239	823.143.000	5.100.099.320	-	8.029.169.388
TOSCANA	138.369.096	-	1.451.609.207	626.607.000	4.616.041.223	-	6.832.626.526
UMBRIA	34.031.402	-	227.747.951	133.694.000	1.231.340.455	-	1.626.813.808
MARCHE	57.467.177	-	484.719.891	232.214.000	2.029.817.743	-	2.804.218.811
LAZIO	162.193.247	-	3.044.984.623	959.859.000	6.246.087.166	-	10.413.124.036
ABRUZZO	41.537.068	-	304.491.384	171.293.000	1.871.637.877	-	2.388.959.329
MOLISE	12.952.736	-	15.712.423	35.556.000	501.581.834	-	565.802.993
CAMPANIA	163.215.831	-	938.241.787	551.802.000	8.440.782.992	-	10.094.042.610
PUGLIA	113.350.898	-	644.345.717	426.195.000	6.012.385.392	-	7.196.277.007
BASILICATA	16.926.354	-	29.165.245	61.706.000	919.188.307	-	1.026.985.906
CALABRIA	47.418.994	-	57.574.184	180.742.000	3.188.128.840	-	3.473.864.018
SICILIA	128.084.893	4.373.275.309	1.221.750.877	485.574.000	-	2.696.375.618	8.905.060.697
SARDEGNA	45.917.138	2.180.383.309	539.439.303	200.699.000	-	-	2.966.438.750
TOTALE	1.982.157.447	9.085.490.878	21.526.281.287	9.123.156.000	63.785.506.448	2.696.375.618	108.198.967.678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Headzol»

Estratto determina AAM/PPA n. 466 del 4 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 0759983100), con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma:

medicinale HEADZOL.

Confezioni:

- A.I.C. n. 040164016 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 - A.I.C. n. 040164028 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 - A.I.C. n. 040164030 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 - A.I.C. n. 040164042 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 - A.I.C. n. 040164055 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;
 - A.I.C. n. 040164067 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister AL;
 - A.I.C. n. 040164079 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 3 compresse in blister AL;
 - A.I.C. n. 040164081 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL;
 - A.I.C. n. 040164093 - «2,5 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL.
- È ora trasferita alla società, nuovo titolare A.I.C.: Lanova farmaceutici S.r.l., via Conca d'Oro n. 212 - 00141 Roma, codice fiscale n. 03778700710.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03692

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeplis»

Estratto determina AAM/PPA n. 523 del 12 maggio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Distriquímica S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Avda. Mare de Deu de Montserrat 221, 08041 Barcellona-Spagna, Spagna:

medicinale OMEPLIS.

Confezioni:

- A.I.C. n. 043490010 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490022 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490034 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490046 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490059 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490061 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490073 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490085 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490097 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490109 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490111 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490123 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL;
 - A.I.C. n. 043490135 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490147 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490150 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490162 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490174 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490186 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490198 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490200 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490212 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490224 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490236 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490248 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;
 - A.I.C. n. 043490251 «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490263 «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE;
 - A.I.C. n. 043490275 «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE,
- alla società nuovo titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale n. 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03693

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terlipressina Acetato Ever Pharma»*Estratto determina n. 925/2017 del 16 maggio 2017*

Medicinale: TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA.

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH - Oberburgau 3 - 4866 Unterach - Austria.

Confezioni:

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044409011 (in base 10), 1BC85M (in base 32);

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044409023 (in base 10), 1BC85Z (in base 32);

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044409035 (in base 10), 1BC86C (in base 32);

«0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044409047 (in base 10), 1BC86R (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi.

Composizione:

principio attivo: 5 ml di soluzione iniettabile contengono 1 mg di terlipressina acetato equivalente a 0,85 mg di terlipressina; 10 ml di soluzione iniettabile contengono 2 mg di terlipressina acetato equivalente a 1,7 mg di terlipressina; ogni ml contiene 0,2 mg di terlipressina acetato equivalente a 0,17 mg di terlipressina;

eccipienti: sodio cloruro, acido acetico, sodio idrossido (per aggiustare il pH), acido cloridrico (per aggiustare il pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo:

Hemmo Pharmaceuticals Private Limited - C-43, M.I.D.C., T.T.C. Industrial Area - Thurbhe, Off Thane Belapur Road, Dist. Thane-400613 - India;

BCN Peptides, S.A. - Pol. Ind. Els Vinyets-Els Fogars, II - 08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona), Spagna.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Ever Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Str. 15 - 07745 Jena - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle emorragie da varici esofagee;

trattamento di emergenza della sindrome epato-renale di tipo I, definita secondo i criteri dallo IAC (International Ascites Club).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044409023 (in base 10), 1BC85Z (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 107,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 177,48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Terlipressina Acetato Ever Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Terlipressina Acetato Ever Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03694

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palonosetron Cipla»*Estratto determina n. 926/2017 del 16 maggio 2017*

Medicinale: PALONOSETRON CIPLA.

Titolare A.I.C.: Cipla (EU) Limited - Hillbrow House, Hillbrow Road - Esher, Surrey, KT10 9NW - Regno Unito.

Confezione: «250 microgrammi soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044714018 (in base 10), 1BNL12 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di palonosetron (come cloridrato); ogni flaconcino da 5 ml di soluzione iniettabile contiene 250 microgrammi di palonosetron (come cloridrato);



eccipienti: mannitolo, sodio edetato, sodio citrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH), acido cloridrico (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo: Cipla Limited - Manufacturing Division, Plot No. A-33, A-42, A-2 Patalganga Industrial Area, District - Raigad (Maharashtra), India.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o. - Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility), Repubblica Ceca;

Cipla (EU) Limited - 20, Balderton Street, Londra W1K 6TL, Regno Unito;

Cipla Europe NV - Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Produttori responsabili del controllo dei lotti:

Source Bioscience PLC - 55 Stirling Enterprise park, Stirling FK7 7RP, Regno Unito;

Minerva Scientific Limited - Minerva House, Unit 2 Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY, Regno Unito;

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. - Kollarovo nam.9, Bratislava 1, 81107, Repubblica Slovacca;

Eurofins Bel/Novamann s.r.o. - Mudroňova 2388/25, Piešťany, 92101, Repubblica Slovacca;

Cipla Holding B.V. - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven, 3721 MA, Paesi Bassi.

Produzione, confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Cipla Limited - Unit IX, Plot No L-139, S-103 & M-62, Verna Industrial Estate, Verna Goa, IN-403 722, India.

Confezionamento secondario del prodotto finito:

Logifarma S.r.l., via Campobello n. 1 - 00040 Pomezia (Roma), Italia;

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Corradino Industrial Estate, Paola PLA 3000, Malta;

PharmaS d.o.o. - Industrijska cesta 5, Potok, Popovača, 44317, Croazia;

Cipla Holding B.V. - Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven, 3721 MA, Paesi Bassi;

Bactimm B.V. - Middenkampweg 19, Nijmegen, 6545 CH, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: «Palonosetron Cipla» è indicato negli adulti per:

la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena;

la prevenzione della nausea e del vomito, associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

«Palonosetron Cipla» è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore ad un mese per: la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 microgrammi soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044714018 (in base 10), 1BNL12 (in base 32); classe di rimborsabilità «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa); € 57,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 95,06.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Palonosetron Cipla» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Palonosetron Cipla» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17A03695

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Teva Italia»

Estratto determina n. 928/2017 del 16 maggio 2017

Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4, Milano - 20123 Italia.

Confezioni:

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP - AIC n. 044449015 (in base 10) 1BDH7R (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP - AIC n. 044449027 (in base 10) 1BDH83 (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 90 (3x30) compresse in contenitore PP - AIC n. 044449039 (in base 10) 1BDH8H (in base 32);

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 100 (2x50) compresse in contenitore PP - AIC n. 044449041 (in base 10) 1BDH8K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 28 mesi.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di perindopril tosilato equivalenti a 6,816 mg di perindopril, convertito in situ a perindopril sodico, e 2,5 mg di indapamide.

Principio attivo: Perindopril e Indapamide.

Eccipienti:

Nucleo:

Lattosio monoidrato;



Amido di mais;
Sodio idrogeno carbonato;
Amido pregelatinizzato (granturco);
Povidone K30;
Magnesio stearato (E572);
Film di rivestimento:
Alcol polivinilico - parzialmente idrolizzato (E1203);
Titanio diossido E171;
Macrogol/PEG 3350 (E1521);
Talco (E553b);

Indicazioni terapeutiche: «Perindopril e Indapamide Teva Italia» è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale in pazienti già controllati con perindopril e indapamide somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«10 mg/2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP - AIC n. 044449015 (in base 10) 1BDH7R (in base 32);
Classe di rimborsabilità: A;
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,13;
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,38.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Perindopril e Indapamide Teva Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Perindopril e Indapamide Teva Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di

riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03696

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia»

Estratto determina n. 929/2017 del 16 maggio 2017

Medicinale: LEVETIRACETAM AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con 1 siringa graduata da 1 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107012 (in base 10) 1C0KU4 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 150 ml con 1 siringa graduata da 3 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107024 (in base 10) 1C0KUJ (in base 32);

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con 1 siringa graduata da 10 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107036 (in base 10) 1C0KUW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: 100 mg di levetiracetam.

Eccipienti:

Maltitolo liquido (E965)

Glicerolo (E422)

Glicole propilenico

Metile paraidrossibenzoato (E218)

Propile paraidrossibenzoato (E216)

Acido citrico monoidrato

Sodio Citrato

Acesulfame potassico (E950)

Mafco Magnasweet contenente: glicerina e ammonio glicirrinato

Aroma d'uva contenente

Aromatizzanti

Glicole propilenico

Acido ascorbico

Acqua depurata

Produttori del principio attivo

Aurobindo Pharma Limited

Unit XI Survey No.: 61-66, IDA Pydibhimavaram village, Ranasthalam Mandal, Srikakulam (District)

Andhra Pradesh 532409 India

Produttore del prodotto finito

Produzione e confezionamento

Aurobindo Pharma Limited - UNIT III



Survey No. 313 & 314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana.

500 090 - India

Confezionamento secondario

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A.

Via Delle Industrie SNC,

26814 Livraga - Lodi - Italia

Confezionamento secondario, controllo e rilascio lotti

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000.

Malta

Rilascio lotti

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip

HA4 6QD

Regno Unito

Controllo lotti

Zeta Analytical Limited

Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR

Regno Unito

MCS Laboratories Limited

Whitecross road, Tideswell, Buxton

SK17 8NY

Regno Unito

Kennet Bioservices Limited

6 Kingsdown orchard, Hyde road, Swindon, Wiltshire

SN2 7RR

Regno Unito

ACE Laboratories Limited

3rd Floor, Cavendish house, 369 burnt oak broadway, edgware

HA8 5AW

Regno Unito

Indicazioni terapeutiche: «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi epilettiche ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti e adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia» è indicato quale terapia aggiuntiva:

- nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti, bambini ed infanti a partire da 1 mese di età con epilessia

- nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile

- nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 300 ml con 1 siringa graduata da 10 ml e 1 adattatore per la siringa - AIC n. 045107036 (in base 10) 1C0KUW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,93;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,75.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia» è classificato, ai sen-

si dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Aurobindo Pharma Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17A03697

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Tecnigen»

Estratto determina n. 963/2017 del 22 maggio 2017

Medicinale: RASAGILINA TECNIGEN.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l., Via Galileo Galilei, 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044160024 (in base 10) 1B3P0S (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 1 mg di rasagilina (tartrato).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 044160024 (in base 10) 1B3P0S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 40,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 75,10.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rasagilina Tecnigen» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Tecnigen» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03822

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastum»

Con la determinazione n. aRM - 67/2017 - 3884 del 21 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Farmavox S.r.l., l'autorizzazio-

ne all'importazione parallela delle confezioni dei medicinali di seguito riportati:

medicinale: FASTUM;

confezione: 042990010;

descrizione: «2,5% gel» tubo 60 g;

paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A03892

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triazolam Aurobindo».

Con la determinazione n. aRM - 68/2017 - 3199 del 24 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TRIAZOLAM AUROBINDO.

Confezione: 036666016.

Descrizione: «0,125 mg compresse» 20 compresse.

Confezione: 036666028.

Descrizione: «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A03893

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triene»

Con la determinazione n. aRM - 69/2017 - 563 del 24 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Alfa Wassermann S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TRIENE;

confezione: 006408025;

descrizione: «5% crema» tubo 50 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A03894

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP n. 5/2006.

Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori - Cancellazioni cumulative», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento n. 0104884/17 del 29 maggio 2017 di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera c),



del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

17A03986

Cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato articolo 113, comma 1.

Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori - Cancellazioni cumulative», è stato pubblicato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento protocollo n. 0104871/17 del 29 maggio 2017 di cancellazione d'ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

17A03987

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Finocchiona».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» registrata con Reg. (CE) n. 2015/629 del 22 aprile 2015.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela della Finocchiona I.G.P. - Via Carlo del Prete, 49/r - 50127 Firenze, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato altresì che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Finocchiona» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Finocchiona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Caratteristiche del prodotto

La «Finocchiona» I.G.P. è un salume tipico caratterizzato dall'aroma di finocchio, utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto, e dalla consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi. La pezzatura varia da formati piccoli da 0,5 Kg di peso all'insacco a formati più grandi fino ad un massimo di 25 kg di peso all'insacco.

La «Finocchiona» I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

2.1.1. Aspetto esterno: l'insaccato è di forma cilindrica e sulla superficie esterna presenta una caratteristica fioritura o impiumatura dovuta alle muffe che si sviluppano durante la fase di stagionatura.

2.1.2. Aspetto al taglio: La fetta deve risultare da consistente a morbida che talvolta tende a sbriciolarsi. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. Il grasso e il magro, di grana medio grossa, non presentano confini ben definiti. La fetta appare con colori che vanno dal rosso carne delle parti magre al bianco/bianco-rosato delle parti grasse, con possibile evidenza di semi e/o fiori di finocchio.

2.1.3. Caratteristiche chimiche

- pProteine totali: non inferiori al 20%;
- grassi totali: non superiori al 35%;
- pH: compreso tra 5 e 6;
- attività dell'acqua (aw): minore o uguale a 0,945;
- sale: non superiore al 6%.

2.1.4. Caratteristiche organolettiche:

- profumo: odore gradevole e caratteristico dovuto all'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio;
- sapore: fresco e appetitoso, mai acido.

2.2 Materia prima

La materia prima da destinare alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso ai sensi del Reg. (CEE) n. 3220/84, della decisione della Commissione 2001/468/CE del 8/6/2011 e del DM dell'11 luglio 2002, così come applicati agli effetti dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96; il suino pesante è infatti caratteristico dell'Italia centro settentrionale e presenta una genetica opportunamente affinata, viene allevato per almeno 9 mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Finocchiona» I.G.P. Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

- a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;
- b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorati dal Libro Genealogico Italiano;
- c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.



Non sono in ogni caso ammessi:

a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi nella prima fase (fino ad 80 chilogrammi di peso vivo) sono, in idonea concentrazione, tutti quelli utilizzabili nella seconda fase, nonché, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale: farina di estrazione di soia (fino ad un massimo del 20% della sostanza secca della razione); silomais (fino al 10% della sostanza secca della razione); semola glutinata di mais e/o corn gluten feed (fino al 5% della sostanza secca della razione); carrube denocciolate, distillers (fino al 3% della sostanza secca della razione); lipidi con punto di fusione superiore a 36°C (fino al 2% della sostanza secca della razione); farina di pesce, lisati proteici (fino al 1% della sostanza secca della razione); latticello(*) fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno. Gli alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale, sono: mais e pastone di granella e/o pannocchia (fino al 55% della sostanza secca della razione); sorgo, orzo (fino al 40% della sostanza secca della razione); frumento, triticale, avena e cereali minori (fino al 25% della sostanza secca della razione); cruscamì e altri prodotti della lavorazione del frumento (fino al 20% della sostanza secca della razione); patata disidratata, polpe di bietola surpressate ed insilate, farina di estrazione di soia (fino al 15% della sostanza secca della razione); farina di girasole (fino al 8% della sostanza secca della razione); manioca, mclasso(**), farina di estrazione di cocco, farina di estrazione di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5% della sostanza secca della razione); polpe secche esauste di bietola (fino al 4% della sostanza secca della razione); farina di sesamo (fino al 3% della sostanza secca della razione); expeller di lino, marco mele e pere, buccette d'uva o di pomodori quali veicoli d'integratori, farina disidratata di medica, lievito di birra e/o di torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 gradi centigradi (fino al 2% della sostanza secca della razione); siero (*) di latte fino ad un apporto massimo di 15 l capo/giorno; latticello(*) fino ad un apporto massimo di 250gr capo/giorno di sostanza secca.

È consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta.

Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

(*) Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.

(**) Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione.

Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg 160, più o meno 10%.

Per la produzione della «Finocchiona» IGP possono essere inoltre utilizzate le carni fresche ottenute dalle carcasse di suini di razza Cinta Senese, iscritti al libro genealogico del corrispondente tipo genetico, allevati e macellati nel territorio ed alimentati secondo tradizione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Finocchiona» I.G.P. comprende l'intero territorio continentale della Toscana, escludendo le isole, che rappresenta la zona in cui si è consolidata nel tempo la produzione di questo salume tipico. In tale area delimitata si dovrà svolgere l'intero ciclo di lavorazione e le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, come disposto ed indicato nel successivo art. 5.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei sezionatori, dei produttori, degli stagionatori e dei confezionatori/porzionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

5.1. Metodo di preparazione

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, tricolo, gola senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone. I suddetti tagli non devono aver subito alcun processo di congelamento.

Gli ingredienti che devono essere obbligatoriamente aggiunti, per 100 Kg di impasto da insaccare, sono:

sale: compreso tra 2,5 e 3,5 Kg;

pepe macinato: compreso tra 50 e 100 grammi;

pepe in grani e/o spezzato e/o sgranato: compreso tra 150 e 400 grammi;

aglio e/o aglio disidratato in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 50 e 100 grammi;

semi di finocchio e/o fiori di finocchio in dose equivalente, aggiunti in modo tale che la quantità complessiva sia comunque compresa tra 200 e 500 grammi.

Per la preparazione è consentito anche l'uso dei seguenti additivi e ingredienti:

nitriti (E 250);

nitriti (E 251 e E 252);

L ascorbico (E 300);

sodio L ascorbato (E 301): massimo 150 grammi per 100 kg di impasto da insaccare;

destrosio e/o saccarosio e/o fruttosio e/o lattosio: massimo Kg 1 per 100 kg di impasto da insaccare;

vino: massimo 1 litro per 100 kg di impasto da insaccare.

Possono, inoltre, essere aggiunti preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (Starter microbici).

5.2. Metodo di elaborazione

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle. Le carni suine adeguatamente preparate vengono ridotte a pezzetti e passate al tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 4,5 e 8 mm.

Dopo la macinatura si passa all'impastatura al fine di avere un impasto in cui la carne macinata ed i vari ingredienti, che vengono aggiunti ad essa, siano ben amalgamati tra di loro.

Successivamente l'impasto viene insaccato in budello, naturale o collato. Segue la legatura con spago o, in alternativa allo spago, utiliz-



zando rete preconfezionata o rete ordita sull'insacco realizzate con materiali naturali. Per la chiusura del budello non sono ammesse clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici, a meno che il prodotto non sia destinato ad altre lavorazioni prima della vendita, come tranciatura o affettamento, in questi casi la chiusura deve essere rimossa. Esclusivamente per la «Finocchiona» I.G.P. di peso all'insacco superiore a 6 Kg e fino a 25 kg, è consentito l'utilizzo sia di budelli che di reti sintetiche, sia la chiusura con clips o altri sistemi di chiusura metallici o plastici.

La pezzatura della Finocchiona, espressa in peso di prodotto all'insacco, non deve essere inferiore a 0,5 Kg.

5.3 Asciugamento

Dopo l'insacco la Finocchiona è sottoposta all'asciugamento che è il periodo durante il quale si ha la più accentuata disidratazione. Per conseguire tale risultato la Finocchiona viene tenuta in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12° e 25°C.

5.4 Stagionatura

Conclusa la fase di asciugamento ha inizio la fase di stagionatura che viene fatta con temperature comprese tra gli 11° e i 18°C ed una umidità relativa tra il 65 e il 90%.

La durata del periodo di asciugatura e stagionatura non deve essere inferiore a quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Peso all'insacco	Tempo totale di asciugamento e di stagionatura
Compreso tra 0,5 e 1 Kg	non inferiore a 15 giorni
Compreso tra 1 e 6 Kg	non inferiore a 21 giorni
Compreso tra 6 e 25 Kg	non inferiore a 45 giorni

La «Finocchiona» I.G.P. può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata.

Per l'immissione al consumo del prodotto affettato in confezioni, le operazioni di affettamento e conseguente confezionamento, anche sottovuoto o in atmosfera protettiva, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3 sotto la vigilanza della struttura di controllo autorizzata al fine di garantire la qualità del prodotto ed in particolare per evitare l'alterazione delle caratteristiche riportate nell'art. 2.

Infatti, per sua natura il prodotto presenta una mescolanza di cellule di carne magra e di grasso, finemente tritate, tali che la fetta risulta particolarmente delicata sia alla manipolazione che all'affettamento. La preparazione del prodotto per l'affettamento prevede, inoltre, l'eliminazione del budello con diretta esposizione della parte edibile all'ambiente esterno; l'esposizione a condizioni ambientali non controllate per periodi non noti, altera le caratteristiche del prodotto dando origine a fenomeni ossidativi, alterazioni del colore, eccessiva perdita di umidità con peggioramento della particolare consistenza della fetta (che tende a sbriciolarsi) e della spiccata componente aromatica dovuta all'utilizzo del finocchio, caratteristiche che hanno reso famosa la Finocchiona ai consumatori. Pertanto per garantire e preservare il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto, è necessario che l'affettamento ed il confezionamento siano eseguiti da personale che abbia specifica conoscenza del prodotto, riducendo il più possibile il tempo di permanenza del prodotto a contatto con l'aria. Inoltre la possibilità che il prodotto destinato all'affettamento venga conservato per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste dal disciplinare, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il prodotto è conosciuto, quali l'irrancimento (colorazione gialla del grasso, odore e sapore acre, amaro e piccante), l'essiccamento (consistenza secca con budello che tende a staccarsi dal resto), la formazione di muffe anomale (eccessive colonie di muffe che ricoprono l'involucro), il rigonfiamento (impasto decomposto, instaurarsi di processi putrefattivi) o ancora l'imbrunimento (colorazione anomala da rosso-scuro fino a rosso-brunastro dell'impasto), tali da generare sapori, profumi ed una consistenza della fetta differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore ovvero l'aroma marcato del finocchio e leggero dell'aglio ed una consistenza morbida della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Finocchiona gode di una reputazione ormai consolidata e dimostrata dai numerosi documenti che riportano riferimenti a vario titolo del prodotto fin dal Quattrocento.

L'Ottocento e il Novecento, poi, sono secoli particolarmente ricchi di testimonianze storiche sull'uso consolidato del termine «Finocchiona»: nel 1875, Rigutini e Fanfani, nel loro Vocabolario della lingua parlata, facevano specifico riferimento alla Finocchiona come, Pirro Giacchi, nel suo dizionario edito nel 1878; nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, edizione 1889, viene evidenziato il legame della Finocchiona con il territorio toscano. Nel Dizionario Enciclopedico Italiano del 1956 viene sottolineato che la Finocchiona è un tipico salume toscano. Anche il prof. Italo Ghinelli, per molti anni veterinario provinciale di Parma, nel suo testo pubblicato nel 1977, parla dell'origine toscana della Finocchiona. Il «Dizionario Motta della Lingua Italiana» (1978), a cura del prof. Bazzarelli, definisce la Finocchiona «tipico salume toscano... aromatizzato con semi di finocchio». Nella pubblicazione «Atlante dei Prodotti Tipici: I Salumi» dell'INSOR (2002) viene dedicata una scheda alla Finocchiona; nella pubblicazione «Alla ricerca del pane perduto» (1989) si parla di questo straordinario salume.

La Finocchiona viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente inteso in senso lato e comprensivo dei fattori umani, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. La Finocchiona si caratterizza per l'inconfondibile e marcato aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impasto (da qui il nome «Finocchiona») e per la locale e sapiente lavorazione che conferisce alla fetta una particolare morbidezza, che tende a sbriciolarsi. L'originale scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio, che caratterizza tante ricette della cucina regionale e che fa parte della flora endemica del territorio di produzione (spesso presente, dalla costa fino alle zone sub-montane, ai piedi dei muretti a secco e ai piedi delle «stradelle» di campagna), unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, alla specificità del know-how dovuta a personale qualificato dotato di manualità ed artigianalità, che sa come scegliere e mondare i tagli migliori, verificare il giusto grado di omogeneizzazione tra grasso e magro, capire quando la Finocchiona è della giusta consistenza e morbidezza, contribuiscono alla creazione di un prodotto unico e non comparabile, la cui reputazione è ormai assodata.

Anche l'utilizzo, nel metodo storico di elaborazione, di vino nell'impasto, evidenzia il forte legame con il territorio dove il vino è da sempre una delle principali produzioni in termini quantitativi e qualitativi e che, come la Finocchiona, caratterizza il territorio di produzione.

La presenza, inoltre, nell'ambiente toscano della produzione di carni pregiate di razza Cinta Senese, ha permesso una diffusa presenza delle imprese trasformatrici in tutta la regione caratterizzando ulteriormente il prodotto e consolidando nei consumatori la reputazione ed il legame della Finocchiona con la Toscana.

Un'altra conferma del legame con il territorio e della reputazione della Finocchiona è testimoniata anche dalla gastronomia, che la inserisce sempre nel tipico piatto di «affettati toscani» perché, il particolare impasto e la presenza del finocchio, conferiscono una consistenza ed un aroma tali da renderla una delle più caratteristiche e rappresentative proposte della salumeria toscana che ha varcato anche i confini nazionali con presenza in molti paesi del Centro Europa ed anche in paesi al di fuori della Comunità Europea.

Dal punto di vista economico e sociale, esiste un forte radicamento della produzione di Finocchiona in Toscana, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che da molte generazioni, nel solco dei metodi di lavorazione artigianali usati dai loro progenitori e forti dell'esperienza da loro acquisita, producono questo prodotto tipico, prestando particolare cura nella scelta delle carni, nella loro lavorazione e nella stagionatura a conferma di un legame che unisce la produzione della Finocchiona dalle sue origini fino ad oggi. La Finocchiona è tra i salumi più diffusi nel territorio di produzione ed è regolarmente quotata nei bollettini settimanali dei prodotti della salumeria pubblicati da autorevole rivista specializzata e diffusa a livello nazionale.



Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE 510/06. Tale struttura designata è l'Organismo di Controllo I.N. E.Q. (Istituto Nord Est Qualità), Via Rodcano 71, 33038 San Daniele del Friuli (UD), Tel. 0432/940349, Fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it

Art. 8.

Designazione e presentazione

La menzione «Finocchiona» che è intraducibile, deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto all'etichetta tale da essere nettamente distinguibile e di dimensioni maggiori di ogni altra scritta che compare in etichetta e comunque non inferiori a 3 mm, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione Geografica Protetta» o dalla sigla «I.G.P.»

In etichetta, inoltre, deve essere sempre presente il simbolo grafico comunitario della «I.G.P.». Le menzioni che possono essere utilizzate insieme al simbolo grafico devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008.

Il riferimento in etichetta all'uso di carne di razza Cinta Senese è consentito solo se la materia prima utilizzata proviene esclusivamente da suini della suddetta razza conformi ai requisiti indicati al punto 2.2 del presente disciplinare.

In etichetta è inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il riferimento al nome di aziende suinicole dai cui derivano le carni è consentito solo nel caso in cui la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. La «Finocchiona» può essere immessa al consumo sfusa oppure confezionata. Il confezionamento del prodotto intero, in tranci o affettato, può essere fatto sottovuoto o in atmosfera protettiva. Le operazioni di affettamento e relativo confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 3.

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto affettato, ciascuna confezione dovrà essere identificata in modo univoco attraverso il ricorso ad una numerazione progressiva la cui attribuzione avverrà secondo le indicazioni fornite dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

17A03855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2016, recante: «Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 29 luglio 2016, così come modificate nella successiva seduta dell'11 novembre 2016.

Le predette disposizioni, adottate in attuazione del decreto ministeriale 29 settembre 2015, completano la disciplina operativa per l'applicazione del nuovo modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 («Finanziamenti Nuova Sabatini»).

Le disposizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato, che viene effettuata, secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 7 dicembre 2016, a seguito dell'entrata in funzione della procedura di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali per il funzionamento del nuovo modello di valutazione.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

Nello stesso sito, nonché nel sito istituzionale del Fondo di garanzia (www.fondidigaranzia.it) è pubblicato altresì il testo delle disposizioni operative coordinato con le modifiche dei criteri di accesso al Fondo da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, deliberate dal Consiglio di gestione del Fondo in attuazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2016.

17A03899

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUI-135) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*

(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*

(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

